

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONE LOMBARDIA 30 NOVEMBRE 2011, N. IX/2601

(B.U.R. 12-12-2011, n. 50)

Disposizioni per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici nel territorio regionale.

Premesso:

– che con deliberazione della Giunta regionale n. 5117 del 18-7-2007, pubblicata sul BURL del 7-8-, primo supplemento straordinario, sono state approvate le Disposizioni per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici, in attuazione dell'art. 9 della legge regionale 11-12-2006, n. 24 e nel rispetto delle normative specifiche del settore;

– che con le successive deliberazioni della Giunta regionale n. 6033 del 5-12-2007, n. 6303 del 21-12-2007 e 5-11-2008, n. 8355 sono state apportate alcune modifiche alle suddette disposizioni; considerato:

– che il decreto legislativo 29-6-2010, n. 128 ha apportato modifiche e integrazioni al decreto legislativo 3-4-2006, n. 152, con riguardo anche alle definizioni e alle attività relative alla gestione degli impianti termici ad uso civile;

– che il decreto del Presidente della Repubblica 2-4-2009, n. 59 ha previsto il rispetto di nuovi rendimenti energetici nel caso di installazione e gestione degli impianti termici;

– che il decreto legislativo 3-3-2011, n. 28 ha introdotto nuove disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili;

– che la legge regionale 21-2-2011, n. 3 ha modificato la legge regionale 11-12-2006, n. 24, prevedendo ulteriori obblighi in materia di impianti termici, al fine di favorire la riduzione dei consumi energetici;

– che l'applicazione delle disposizioni approvate con la deliberazione della Giunta regionale 5117/2007 e successive modifiche ha evidenziato l'opportunità di precisare meglio alcuni aspetti che attengono alle attività di gestione e di controllo, previa consultazione delle associazioni di categoria e degli enti locali competenti;

Ritenuta, pertanto, la necessità di modificare ed integrare le disposizioni sopra citate di competenza della Giunta regionale e di approvare, allo scopo, il documento allegato, che integra in un unico testo le norme da applicare, dando atto che le disposizioni di natura più prettamente tecnica saranno approvate con provvedimento del dirigente competente;

DELIBERA

1) di approvare il documento allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, che detta «Disposizioni per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici, e che sostituisce il documento approvato con deliberazione della Giunta regionale 8355-2008;

2) di dare atto che la presente approvazione non incide sulla data di decorrenza dei requisiti soggettivi degli operatori del settore e delle prescrizioni operative in ordine alla numerosità della frequenza delle manutenzioni e delle ispezioni già disposte con la deliberazione della Giunta regionale 5117-2007 e successive modifiche;

3) di disporre che le modifiche e le integrazioni che dovessero riguardare aspetti meramente tecnici o procedurali delle disposizioni allegate potranno essere approvate con provvedimento del dirigente competente.

Allegato

1. PREMESSA

A livello europeo, la normativa di riferimento per l'efficienza energetica in edilizia è

rappresentata dalla direttiva n. 2002/91/CE emanata nel dicembre 2002 con l'obiettivo di promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici nella comunità.

Il 19 maggio 2010 il Parlamento europeo ha approvato la direttiva europea 2010-31UE sulla prestazione energetica in edilizia (rifusione della direttiva 2002/91/CE).

La direttiva è stata recepita a livello nazionale con il decreto legislativo 19-8-2005, n. 192, in vigore dall'8 ottobre 2005, che disciplina tra l'altro, anche le modalità di effettuazione degli accertamenti, ispezioni, manutenzioni ed esercizio degli impianti di climatizzazione.

In virtù dell'art. 17, la cosiddetta "Clausola di cedevolezza", del decreto legislativo 19-8-2005, n. 192 e successive modifiche ed integrazioni, le "Disposizioni" statali contenute nel decreto si applicano fintanto che le regioni e province Autonome non recepiscono autonomamente la direttiva stessa.

Il presente documento, pertanto, tiene conto della normativa comunitaria, statale e regionale vigente e regola le attività di installazione, esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici per l'intero territorio regionale.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa nazionale e regionale a cui si fa riferimento nel presente documento è la seguente: - legge 6-12-1971, n. 1083 "Norme per la sicurezza dell'impiego di gas combustibile".

- legge 9-1-1991, n. 10 "Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia".

- legge 23-7-2009, n. 99 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia".

- decreto del Presidente della Repubblica 26-8-1993, n. 412 "regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, quarto comma, della legge 9-1-1991, n.10".

- Decreto Legislativo 31-3-1998, n. 112. "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali".

- decreto del Presidente della Repubblica 21-12-1999, n. 551 "regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26-8-1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici".

- direttiva 2002/91/CE del 16-12-2002 "rendimento energetico in edilizia".

- direttiva 2010-31UE del 19-5-2010 sulla prestazione energetica in edilizia

- Decreto Legislativo 19-8-2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2000/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia".

- Decreto Legislativo 3-4-2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".

- Decreto Legislativo 29-6-2010, n. 128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3-4-2006, n. 152 recante norme in materia ambientale a norma dell'art. 12 della legge 18-6-2009, n. 69".

- Decreto Legislativo 29-12-2006, n. 311 "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19-8-2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia".

- Decreto Ministeriale 22-1-2008, n. 37 "regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11- quaterdecies, tredicesimo comma, lettera a) della legge 2-12-2005, n. 248, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici".

- Decreto Legislativo 30-5-2008, n. 115 "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza energetica degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CE".

- decreto del Presidente della Repubblica 2-4-2009, n. 59 "regolamento di attuazione dell'art. 4, primo comma, lettere a) e b), del decreto legislativo 19-8-2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia".

- Decreto Legislativo 3-3-2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva

abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.”.

- legge regionale 12-12-2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”.

- legge regionale 21-12-2004, n. 39 “Norme per il risparmio energetico negli edifici e per la riduzione delle emissioni inquinanti”.

- legge regionale 11-12-2006, n. 24 “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente”.

- legge regionale 21-2-2011, n. 3 “Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative-collegato ordinamentale 2011”.

- deliberazione della Giunta regionale 17-5-2004, n. 17533 “Limitazione all'utilizzo di specifici combustibili per il riscaldamento civile nei «comuni critici», nelle «zone critiche» e negli «agglomerati», come individuati ai fini della zonizzazione del territorio regionale, nell'ambito del piano regionale per la Qualità dell'Aria (P.R.Q.A) - 534 tutela dell'inquinamento”, integrata dalla deliberazione della Giunta regionale 27-6-2006, n. 2839 Determinazioni per la limitazione all'utilizzo di specifici combustibili per il riscaldamento civile nelle zone di «Risanamento» e nelle zone di «Mantenimento» della regione Lombardia, come individuate dalla deliberazione della Giunta regionale n. 651-2001-534 tutela dell'inquinamento”.

- deliberazione della Giunta regionale 2-8-2007, n. 5290 “Suddivisione del territorio regionale in zone e agglomerati per l'attuazione delle misure finalizzate al conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria ambiente e ottimizzazione della rete di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico (legge regionale 11-12-2006, n. 24, artt. 2, comma 2 e 30, comma 2)-Revoca degli allegati A), B) e D) alla deliberazione della Giunta regionale 651-01 e della deliberazione della Giunta regionale 11485-02.

- deliberazione della Giunta regionale n. 7635 dell'11-7-2008 “Misure prioritarie alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli.

Terzo provvedimento attuativo inerente i veicoli previsti dall'art. 22, commi 1, 2, 5 ed ai sensi dell'art. 13, legge regionale 11-12-2006, n. 24.

Ulteriori misure per il contenimento dell'inquinamento di biomasse legnose ai sensi dell'art. 11, legge regionale 11-12-2006, n. 24”.

- deliberazione della Giunta regionale 5-11-2008, n. 8355 “Disposizioni per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici nel territorio regionale”.

- deliberazione della Giunta regionale 22-12-2008, n. 8745 “Determinazioni in merito alle disposizioni per l'efficienza energetica in edilizia e per la certificazione energetica degli edifici”

- decreto dirigenziale U.O. 18-6-2009, n. 6104 e successive modifiche ed integrazioni “Disposizioni tecnico-operative per le attività di controllo manutenzione e ispezione degli impianti termici e per la gestione del catasto”.

3. FINALITÀ

Il presente documento disciplina in particolare:

- le attività di ispezione, da intendersi come interventi di controllo tecnico e documentale in situ, svolti da esperti qualificati incaricati dalle autorità pubbliche competenti per perseguire gli obiettivi di cui all'art. 9, secondo comma del decreto legislativo 19-8-2005, n. 192 e successive modifiche ed integrazioni;

- i requisiti degli ispettori;

- le procedure di invio del rapporto di controllo tecnico del decreto dirigenziale 18-6-2009, n. 6104 e successive modifiche ed integrazioni attestante la conformità alla normativa dello stato di manutenzione ed esercizio dell'impianto termico;

- la responsabilità dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici;

- la definizione di “controllo e manutenzione degli impianti termici”;

- la documentazione identificativa dell'impianto termico e le comunicazioni agli enti locali competenti;

- i contributi per le Autorità competenti, determinandone l'entità del contributo in modo

unitario, sulla base della fascia di potenza degli impianti termici;

- gli interventi di efficientamento energetico mediante adozione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per gli impianti termici a servizio di una pluralità di utenze, nonché di uso delle fonti energetiche rinnovabili o equivalenti;
- le modalità per l'esercizio dell'attività sanzionatoria;
- le specifiche ed il modello della relazione biennale sulle risultanze delle ispezioni effettuate e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici svolte dagli enti locali competenti.

4 DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione del presente dispositivo si adottano le seguenti definizioni:

a) "accertamento" l'insieme delle attività, svolte dagli incaricati dall'ente locale competente preposto, di controllo pubblico diretto ad accertare in via documentale o attraverso il sistema informativo del catasto Unico regionale degli Impianti Termici la conformità alle norme vigenti e il rispetto delle prescrizioni e degli obblighi stabiliti;

b) "C.A.I.T." Centri di Assistenza Impianti termici, quali centri di informatizzazione di tutta la documentazione relativa agli impianti termici e di informazione per gli operatori del settore istituiti dalle associazioni regionali di categoria e riconosciuti da regione Lombardia.

I C.A.I.T., ai fini della registrazione della documentazione, operano mediante mandato esclusivo affidato dal soggetto responsabile;

c) "C.U.R.I.T." o "catasto" catasto Unico regionale degli Impianti Termici, il portale tecnologico informativo realizzato da regione Lombardia a disposizione dei cittadini, degli operatori del settore e degli enti locali competenti alle attività di ispezione sugli impianti termici per adempiere ai compiti amministrativi individuati dalla normativa vigente; in esso confluiscono le informazioni necessarie alla sua costituzione ed i relativi documenti di attività dichiarativa;

d) "categoria di edificio" la classificazione in base alla destinazione d'uso come all'art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26-8-1993, n. 412 e successive modifiche ed integrazioni;

e) "certificazione energetica dell'edificio" il complesso delle operazioni svolte dai soggetti accreditati per il rilascio dell'attestato di certificazione energetica, in conformità a quanto previsto dalla delibera della Giunta regionale 26-6-2007, n. 8/5018 e successive modifiche ed integrazioni;

f) "climatizzazione invernale o estiva" l'insieme di funzioni atte ad assicurare, durante il periodo di esercizio dell'impianto termico consentito dalla normativa vigente in materia, il benessere degli occupanti mediante il controllo, all'interno degli ambienti, della temperatura e, ove siano presenti dispositivi idonei, della umidità, della portata di rinnovo e della purezza dell'aria;

g) "coefficiente di prestazione" (COP) è il rapporto tra la potenza termica utile resa e la potenza elettrica assorbita di una pompa di calore elettrica;

h) "coefficiente di prestazione termico" (COPT) è il rapporto tra la potenza utile resa e la potenza termica assorbita di una pompa di calore ad assorbimento o adsorbimento alimentata termicamente, ovvero tra la potenza termica utile e la potenza termica del combustibile utilizzato dal motore primo che aziona una pompa di calore a compressione.

i) "coefficiente di prestazione EER" è il coefficiente di prestazione di una macchina frigorifera in condizioni di riferimento;

j) "collaudo" di un impianto termico è la verifica della rispondenza al progetto, se previsto, e alle norme di buona tecnica, nonché della qualità dei componenti installati con prova di funzionamento mediante la misurazione dei parametri di emissione dei prodotti della combustione, del rendimento e della prova di tenuta dell'impianto, laddove previsti;

k) "conduttore di impianti termici" il soggetto responsabile della corretta conduzione nell'esercizio dell'impianto termico; per impianti di potenza nominale al focolare superiore a 232 kW deve essere munito di apposito patentino rilasciato dall'Autorità competente ed essere iscritto nell'apposito registro;

l) "conduzione" il complesso delle operazioni effettuate dal responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto, attraverso comando manuale, automatico o telematico per la messa in funzione, il governo della combustione, il controllo e la sorveglianza delle apparecchiature componenti l'impianto, al fine di utilizzare il calore prodotto convogliandolo ove previsto nelle quantità e qualità

necessarie a garantire le condizioni di comfort, come previsto dalla norma tecnica UNI 8364;

m) “contabilizzazione del calore” determinazione dei consumi individuali di energia termica utile dei singoli utenti basata sull'utilizzo di contatori di calore, ripartitori o altri dispositivi conformi alla normativa di riferimento. La contabilizzazione è definita diretta se si utilizzano contatori di calore, indiretta negli altri casi;

n) “contratto di rendimento energetico” un accordo tra il beneficiario e il fornitore riguardante una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, in cui i pagamenti a fronte degli investimenti in siffatta misura sono effettuati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente;

o) “contratto servizio energia” un contratto di rendimento energetico, nell'osservanza dei requisiti e delle prestazioni di cui al paragrafo 4 dell'allegato II, del decreto legislativo 30-5-2008, n. 115 di attuazione della direttiva 2006/32/CE;

p) “contratto servizio energia plus” un contratto di rendimento energetico, nell'osservanza dei requisiti e delle prestazioni di cui al paragrafo 5 dell'allegato II, del decreto legislativo 30-5-2008, n. 115 di attuazione della direttiva 2006/32/CE;

q) “contributo per la dichiarazione di avvenuta manutenzione” o “contributo per l'ente locale competente” l'importo, determinato secondo il principio della equa ripartizione su tutti gli utenti del territorio di competenza, per l'esecuzione degli accertamenti, delle ispezioni e la gestione del catasto di competenza degli enti locali; il contributo deve essere unitario a livello regionale, sulla base della fascia di potenza degli impianti termici e esente da oneri fiscali e previdenziali, corrisposto in occasione della trasmissione della dichiarazione di avvenuta manutenzione;

r) “contributo regionale” il contributo per la gestione del catasto Unico regionale degli Impianti Termici e dei servizi accessori che il responsabile dell'impianto termico deve corrispondere direttamente in caso di amministratore di Condominio o Terzo responsabile e, in tutti gli altri casi, per tramite del Manutentore; tale contributo è corrisposto all'atto della trasmissione della dichiarazione di avvenuta manutenzione. Esso è esente da oneri fiscali e previdenziali, è calcolato sulla base della fascia di potenza dell'impianto ed è dovuto alla regione a prescindere dall'eventualità di un contributo anche a favore dell'ente locale competente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26-8-1993, n. 412;

s) “controlli sugli edifici o sugli impianti” le operazioni svolte da tecnici qualificati operanti sul mercato, al fine di appurare lo stato degli elementi edilizi o degli impianti e l'eventuale necessità di operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria;

t) “diagnosi energetica” la procedura sistematica volta a fornire un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o di un sistema edificio-impianto, individuando e quantificando le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici, in relazione ai risultati attesi e ai piani di rientro dell'investimento;

u) “dichiarazione di avvenuta manutenzione” il rapporto di controllo tecnico redatto dal manutentore conforme agli allegati “G” e “F”, del decreto dirigenziale 18-6-2009, n. 6104 e successive modifiche ed integrazioni, da trasmettere all'ente locale competente corredato dai contributi economici previsti per la copertura dei costi di accertamento ed ispezione da parte dell'ente locale competente e di gestione del CURIT. Tale dichiarazione è valida per due stagioni termiche a partire dal 1° agosto successivo alla data della manutenzione;

v) “edificio” un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne di un unico fabbricato, ovvero da un fabbricato facente parte di un complesso di più fabbricati che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine “edificio” può riferirsi a un intero fabbricato ovvero a parti di fabbricato progettate o ristrutturare per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti, purché queste siano servite da uno o da più impianti termici ad uso esclusivo;

w) “edificio di nuova costruzione” un edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente dispositivo;

x) “efficienza globale media stagionale (-)” dell'impianto termico (o fattore di utilizzo dell'energia primaria) il rapporto tra il fabbisogno di energia termica per la climatizzazione e/o la produzione di acqua calda per usi sanitari e l'energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l'energia elettrica dei dispositivi ausiliari; ai fini della conversione dell'energia elettrica in energia primaria si considera il fattore di conversione dell'energia elettrica in energia primaria indicato dai decreti ministeriali 20-7-2004 e successive modifiche ed integrazioni;

y) “Energy Building Manager” l'attestazione di competenza che possono acquisire coloro che possiedono i requisiti per la figura di terzo responsabile degli impianti termici e partecipano con esito positivo a specifici percorsi formativi, tenuti da enti accreditati dalla regione Lombardia e finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica e alla riduzione dei consumi di energia degli edifici;

z) “ente locale competente” o “ente preposto all'ispezione” l'autorità pubblica a cui il decreto del Presidente della Repubblica 26-8-1993, n. 412 e successive modifiche ed integrazioni attribuisce la competenza ad effettuare le operazioni di accertamento e ispezione;

aa) “fattore di utilizzazione del gas” (GUE) il rapporto tra la potenza termica utile resa e la potenza termica al focolare di una pompa di calore a gas;

bb) “generatore di calore” qualsiasi tipo di generatore di energia termica che permette di trasferire calore ai fini della climatizzazione invernale;

cc) “gradi giorno di una località” la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento, delle sole differenze positive giornaliere tra la temperatura dell'ambiente, convenzionalmente fissata a 20 C, e la temperatura media esterna giornaliera; l'unità di misura utilizzata è il grado giorno (GG);

dd) “impianto termico” il complesso degli impianti tecnologici dell'edificio destinato alla climatizzazione estiva e/o invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, accumulo, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo. Sono compresi negli impianti termici: gli impianti individuali di riscaldamento; gli impianti costituiti esclusivamente da sistemi a pompa di calore per la climatizzazione invernale e/o estiva; impianti destinati alla sola climatizzazione estiva dotati di macchina frigorifera la cui potenza utile nominale sia maggiore di 12 kW; più generatori di calore asserviti ad un unico sistema di distribuzione e/o utilizzazione del calore, sono considerati come un unico impianto termico.

Sono altresì considerati impianti termici gli impianti collegati alle reti di teleriscaldamento, i moduli radianti, gli aerotermi e i termoconvettori.

Ai fini dell'applicazione del presente dispositivo sono considerati impianti termici per la climatizzazione invernale anche i generatori di calore per riscaldamento installati in modo fisso, ad esclusione dei caminetti aperti.

Non sono considerati impianti termici: radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari, impianti costituiti da apparecchi con potenza al focolare inferiore ai 4 kW, anche se la somma con altri apparecchi simili supera i 15 kW; impianti inseriti in cicli di processo produttivo, purché sia prevalente tale tipo di utilizzo, e quindi sia destinato ad esso almeno il 51 per cento del calore prodotto;

ee) “impianto termico centralizzato” un impianto termico asservito a più unità immobiliari, costituito da uno o più generatori destinati alla climatizzazione;

ff) “impianto termico individuale” un impianto termico al servizio esclusivo di una singola unità immobiliare;

gg) “impianto termico di nuova installazione” un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio precedentemente privo di impianto termico la cui data di installazione risulti inferiore a 6 mesi rispetto alla data di effettuazione del collaudo;

hh) “impianto termico disattivato” un impianto termico che, appartenendo alle seguenti categorie non risulta soggetto agli obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26-8-1993, n. 412 e successive modifiche ed integrazioni:

impianti privi di parti essenziali (a titolo d'esempio: generatore di calore, contatore del combustibile, serbatoio combustibile, impianto di distribuzione e/o radiatori) senza le quali l'impianto non può funzionare; la disattivazione deve essere effettuata con modalità idonee a non consentire in alcun modo

l'utilizzo dell'impianto o che sia stata disattivata la fornitura di combustibile;

ii) "ispettore" il soggetto incaricato dall'ente locale competente per l'effettuazione di accertamenti e ispezioni sugli impianti termici, di cui individualmente sia garantita la qualificazione e l'indipendenza.

L'ispettore può operare come parte di un organismo esterno con cui l'ente locale competente stipula un'apposita convenzione;

jj) "ispezione sugli impianti termici" il complesso degli interventi di controllo tecnico e documentale in situ, svolti da esperti qualificati (ispettori) incaricati dall'ente locale competente, mirato a verificare l'osservanza alle norme relative al contenimento dei consumi energetici nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici. Le attività di ispezione comprendono integralmente quelle di "verifica" previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26-8-1993, n. 412 e successive modifiche ed integrazioni;

kk) "manutenzione ordinaria dell'impianto termico" le operazioni previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che compongono l'impianto stesso e che possono essere effettuate con strumenti ed attrezzature di corredo e d'uso corrente. Gli esiti delle operazioni di manutenzione vengono riportati nel relativo rapporto di controllo tecnico. Il rapporto di controllo è idoneo a comprovare il rispetto delle presenti disposizioni se corredato dall'attestazione del pagamento del contributo previsto a favore della regione e dell'ente locale competente;

ll) "manutenzione straordinaria dell'impianto termico" gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico; gli esiti delle operazioni di manutenzione vengono riportati nel relativo rapporto di controllo tecnico e sulla dichiarazione di conformità ove prevista.

mm) "miglioramento dell'efficienza energetica" un incremento dell'efficienza degli usi finali dell'energia, risultante da cambiamenti tecnologici, comportamentali ed economici;

nn) "occupante" chiunque, anche non essendone proprietario, ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio o unità immobiliare e dei relativi impianti termici;

oo) "organismo esterno competente" l'organismo eventualmente incaricato dall'ente locale competente ad effettuare gli accertamenti e/o le ispezioni su edifici ed impianti;

pp) "periodo di riscaldamento" il periodo annuale di esercizio dell'impianto termico previsto in base alle zone climatiche dal decreto del Presidente della Repubblica 26-8-1993, n. 412 e successive modifiche ed integrazioni;

qq) "pompa di calore" un dispositivo o un impianto che sottrae calore da una sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all'ambiente a temperatura controllata;

rr) "potenza termica al focolare" di un generatore di calore, il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unità di misura utilizzata è il kW;

ss) "potenza termica convenzionale" di un generatore di calore, la potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino in regime di funzionamento continuo; l'unità di misura utilizzata è il kW;

tt) "potenza termica utile" di un generatore di calore, la quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al fluido termovettore; l'unità di misura utilizzata è il kW;

uu) "produzione centralizzata di acqua calda per usi igienici e sanitari" la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari a servizio di più utenze e/o a uso pubblico;

vv) "proprietario dell'impianto termico", chi è proprietario, in tutto o in parte, dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dal presente regolamento sono da intendersi riferiti agli amministratori;

ww) "rendimento di combustione" o "rendimento termico convenzionale" di un generatore di calore, il rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare;

xx) "rendimento termico utile" di un generatore di calore, il rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica del focolare;

yy) "responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico" il proprietario, in tutto o in parte, dello stesso; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in

condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario sono da intendersi riferiti agli amministratori o, in caso di mancata nomina, al legale rappresentante. Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali la figura dell'occupante, a titolo di locatario o titolare di un diritto reale di godimento, dell'unità immobiliare stessa, subentra, per la durata dell'occupazione, alla figura del proprietario, nell'onere di adempiere agli obblighi previsti e nelle connesse responsabilità limitatamente all'esercizio, alla manutenzione ordinaria dell'impianto termico ed alle ispezioni periodiche previste;

zz) "ristrutturazione di un impianto termico" un insieme di opere che comportano la modifica o rinnovamento sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione del calore; rientrano in questa categoria la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari o parti di edificio in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato;

aaa) "scaldacqua unifamiliare" l'apparecchio ad uso residenziale utilizzato per scaldare l'acqua per usi igienici e sanitari a servizio di una unità immobiliare;

bbb) "sostituzione di un generatore di calore" la rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un altro nuovo destinato ad erogare energia termica alle medesime utenze. La potenza termica del nuovo generatore deve essere pari alla potenza del generatore sostituito o comunque l'aumento della potenza termica non deve essere superiore del 10 per cento;

ccc) "stagione termica" il periodo di riferimento per la validità della dichiarazione di avvenuta manutenzione; per convenzione si stabilisce che l'inizio della stagione termica è il 1-8-di ogni anno e la chiusura è fissata al 31 luglio dell'anno successivo; si precisa che detta definizione non va a modificare il periodo di riscaldamento annuale;

ddd) "tecnico abilitato" un soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti, iscritto agli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti, ovvero, ai collegi professionali dei geometri o dei periti industriali;

eee) "targa dell'impianto" o "Bollino Blu" l'etichetta che identifica l'impianto termico sulla quale è riportato il codice identificativo;

fff) "targatura degli impianti" l'operazione che consente all'ente locale competente di creare nel catasto i codici impianto corrispondenti al modello regionale e alla successiva apposizione della "Targa" sull'impianto;

ggg) "temperatura dell'aria in un ambiente", la temperatura dell'aria misurata secondo le modalità prescritte dalla norma tecnica vigente all'atto dell'effettuazione della misura;

hhh) "termoregolazione" sistema che permette il mantenimento di una temperatura costante in un ambiente;

iii) "terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico" la persona giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal responsabile ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della conduzione, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici ed alla salvaguardia ambientale;

jjj) "unità immobiliare" una unità ambientale suscettibile di autonomo godimento ovvero un insieme di unità ambientali funzionalmente connesse, suscettibili di autonomo godimento;

kkk) "valori nominali delle potenze e dei rendimenti" i valori di potenza massima e di rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo.

5. AUTORITÀ COMPETENTI

Alla regione Lombardia ai sensi dell'art. 9, primo comma del decreto legislativo 19-8-2005, n. 192 e successive modifiche ed integrazioni, spettano compiti di attuazione del medesimo decreto.

regione Lombardia con la legge regionale 12-12-2003, n. 26 per garantire la continuità delle attività di ispezione degli impianti termici avviate a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 26-8-1993, n. 412 e successive modifiche ed integrazioni, ha confermato i comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti e province per il restante territorio quali Autorità competenti alle attività di

ispezione degli impianti termici.

Per le attività di accertamento e ispezione necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici, le Autorità competenti possono avvalersi anche di altri organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e l'indipendenza.

6. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il dispositivo si applica a tutti gli impianti termici presenti sul territorio regionale.

A specifica di quanto stabilito nella definizione di impianto termico, si precisa che non sono considerati impianti termici gli impianti inseriti in cicli di processo, purché sia prevalente tale tipo di utilizzo (Ministero delle Attività Produttive: lettera 24-3-1998, n. 206312), e quindi sia destinato al ciclo produttivo almeno il 51 per cento del calore prodotto; rientrano invece nell'ambito di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26-8-1993, n. 412 e successive modifiche ed integrazioni i moduli radianti, gli aerotermi e i termoconvettori (Ministero delle Attività Produttive, lettere del 15-7-1997, Prot. 958006, del 20-2-1998, Prot. 203498, del 24-3-1998, Prot. 206312, del 13-3-1999, Prot. 205449, del 23-3-1999, Prot. 206653).

Ai soli fini dell'applicazione della normativa ambientale sono considerati impianti termici civili gli impianti la cui produzione di calore sia esclusivamente destinata al riscaldamento o alla climatizzazione invernale e/o estiva degli ambienti o riscaldamento di acqua calda per usi igienici e sanitari.

Oltre a quanto previsto dal presente dispositivo, per gli impianti sopra la soglia indicata dal decreto legislativo 3-4-2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, è prevista anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

Sono pertanto esclusi:

- Impianti per la climatizzazione estiva con potenza inferiore a 12 kW, non costituiti da pompe di calore;
- Impianti costituiti da scaldacqua unifamiliari ad uso residenziale civile, anche di potenza nominale al focolare maggiore o uguale a 15 kW;
- Impianti costituiti da apparecchi con potenza al focolare inferiore ai 4 kW, anche se la somma con altri apparecchi simili supera i 15 kW;
- radiatori individuali, di qualsiasi potenza nominale al focolare.

Le attività ispettive sulle suddette tipologie di impianti saranno regolate con provvedimenti successivi.

Sono altresì considerati impianti termici impianti collegati alle reti di teleriscaldamento e le pompe di calore.

Per le attività ispettive delle pompe di calore e degli impianti legati al teleriscaldamento si rimanda a successiva regolamentazione.

Gli impianti disattivati o mai attivati e quindi posti nella condizione di non poter funzionare, come indicato alla lettera hh) delle definizioni, come ad esempio quelli scollegati dalla rete energetica o da serbatoi di combustibili ovvero privi dell'approvvigionamento del combustibile, sono esentati dal rispetto delle presenti disposizioni, fino alla riattivazione o alla prima attivazione degli impianti stessi.

È comunque necessario che il responsabile dell'impianto indichi sul libretto che l'impianto stesso è stato disattivato.

In caso di trasformazione da impianto centralizzato a impianti autonomi o anche di distacco di una sola utenza dall'impianto centralizzato è fatto obbligo al responsabile dell'impianto autonomo di realizzare preliminarmente una diagnosi energetica che metta a confronto le diverse soluzioni impiantistiche.

A seguito della trasformazione dell'impianto è necessario che venga redatto l'attestato di certificazione energetica e la relazione di cui all'allegato B alla deliberazione della Giunta regionale 22-12-2008, n. 8745 e successive modifiche ed integrazioni indicando le motivazioni della soluzione prescelta.

7. ATTIVITÀ DI ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI

L'ispettore deve accertare l'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici attraverso l'esame dell'impianto, l'esecuzione delle prove e la compilazione dei documenti di ispezione.

I risultati dell'ispezione devono essere registrati negli spazi dei libretti di impianto o di centrale, conformi al decreto Ministeriale 17-3-2003, ed in particolare nel punto 10 del libretto di centrale e nella seconda parte del punto 8 del libretto di impianto.

Al fine di non perdere informazioni sugli esiti anche intermedi delle operazioni compiute dall'ispettore riguardanti la combustione, e nello stesso tempo tenere in conto anche alcuni elementi

sulla sicurezza di impianto, si adotta, quale standard per l'intero territorio regionale il "rapporto di prova" riportato negli allegati A e B di cui al decreto dirigenziale 18-6-2009, n. 6104 e successive modifiche ed integrazioni, "Disposizioni tecnico-operative per le attività di controllo manutenzione e ispezione degli impianti termici e per la gestione del catasto", corredato del manuale di compilazione rispettivamente per gli impianti termici di potenza nominale al focolare complessiva inferiore a 35 kW e di potenza termica nominale al focolare uguale o superiore a 35 kW.

Nell'ambito delle attività ispettive ai sensi del decreto legislativo 19-8-2005, n. 192 e successive modifiche ed integrazioni, i comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti e le province per la restante parte del territorio dovranno effettuare i controlli anche sul corretto impiego dei combustibili negli impianti termici del settore civile, verificando cioè il rispetto delle disposizioni regionali che, ai sensi degli artt. 11, comma 1, lettera b), 24, comma 1 e 30, comma 5, della legge regionale 11-12-2006, n. 24, limitano l'uso dei combustibili più inquinanti.

Tali limitazioni riguardano:

- l'olio combustibile, di cui è vietato l'utilizzo su tutto il territorio regionale dall'art. 6 della legge regionale 22-2-2010, n. 11;

- il carbone, di cui è vietato l'utilizzo nelle aree critiche della regione Lombardia dalla deliberazione della Giunta regionale 29-7-2003, n. 13858;

- la biomassa legnosa di cui è limitato l'utilizzo nelle aree critiche della regione Lombardia dalla deliberazione della Giunta regionale 27-7-2006, n. 3024 e dai successivi piani d'Azione per la gestione della qualità dell'aria.

Ulteriori limitazioni all'uso dei combustibili negli impianti termici civili possono essere disposte dalla Giunta regionale, oltre che ai sensi dell'art. 24, primo comma, anche in attuazione dell'art. 2, secondo comma, lettera c), della legge regionale 11-12-2006, n. 24, nell'ambito dei piani d'Azione per la gestione della qualità dell'aria, con efficacia nelle zone del territorio lombardo individuate dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 2, secondo comma, lettera b), della stessa legge regionale 11-12-2006, n. 24, per le medesime finalità di tutela dall'inquinamento atmosferico.

Laddove in sede di attività ispettiva, risulti necessario l'adozione di atti di polizia giudiziaria, l'ispettore deve essere supportato dalla competente polizia locale.

Qualora vengano inoltre rilevati elementi di criticità dell'impianto tali da configurare fattori di rischio per la sicurezza si può procedere alla richiesta di interruzione della fornitura di gas all'azienda distributrice.

In caso di inerzia da parte dell'ente competente, si ricorda che la regione potrà agire ai sensi dell'art. 7-bis legge 11-12-2006, n. 24.

Gli impianti di nuova installazione, quelli ristrutturati e quelli a cui sono stati sostituiti tutti i generatori di calore che li compongono, non sono soggetti a ispezione nelle due stagioni termiche successive alla data di installazione, purché sia stata trasmessa all'ente locale competente attraverso lo strumento di catasto, la "scheda identificativa dell'impianto", prevista dal decreto dirigenziale 18-6-2009, n. 6104 e successive modifiche ed integrazioni, corredata dal rapporto di controllo tecnico attestante la prova di combustione all'attivazione dell'impianto, nei tempi e nelle modalità previste al cap. 13.3 delle presenti disposizioni.

Per gli impianti di potenza termica nominale al focolare superiore o uguale a 35 kW dovrà essere rispettato anche quanto previsto all'art. 284 del decreto legislativo 3-4-2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni

Le schede identificative dell'impianto devono essere conformi a quelle allegate ai libretti di impianto e di centrale di cui al decreto Ministeriale 17-3-2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12-4-2003 con alcune integrazioni ritenute utili ai fini della certificazione energetica dell'edificio e di

censimento nel catasto Unico regionale Impianti Termici, il tutto come da schemi allegati al decreto dirigenziale 18-6-2009, n. 6104 e successive modifiche ed integrazioni (Scheda E1 per gli impianti di potenza nominale al focolare inferiore a 35 kW e scheda E2 per quelli di potenza nominale al focolare uguale o superiore a 35 kW, mentre per gli impianti costituiti da sottostazioni di teleriscaldamento e da pompe di calore si adottano rispettivamente le schede E3 ed E4).

Per gli impianti termici che provvedono alla climatizzazione invernale e/o estiva degli ambienti in tutto o in parte mediante l'adozione di macchine e sistemi diversi dai generatori di calore, quali ad esempio le pompe di calore, le centrali di cogenerazione al servizio degli edifici, gli scambiatori di calore al servizio delle utenze degli impianti di teleriscaldamento, gli impianti di climatizzazione invernale mediante sistemi solari attivi, gli enti locali competenti potranno, senza oneri a carico dell'utenza, prevedere ispezioni che verteranno esclusivamente sulla parte documentale di corredo all'impianto per accertarne la regolarità nella gestione e manutenzione.

Qualora in sede di ispezione l'impianto non raggiunga i limiti minimi di rendimento di combustione previsti per legge, il responsabile dovrà inviare all'ente locale competente una copia del rapporto di controllo tecnico, redatto in data successiva all'ispezione e nei tempi previsti dall'ente locale stesso da un tecnico abilitato che attesti il rientro nei limiti previsti.

Ove ciò non accada, il responsabile sarà tenuto a sostituire il generatore di calore entro 180 giorni dall'ispezione.

I limiti individuati in base alla data di installazione del generatore, sono:

- Limite ammissibile per generatori ad acqua calda espresso in percentuale (h) calcolato con le seguenti relazioni:

caldaie installate precedentemente al 29 ottobre 93	per tutte h $\geq 82 + 2\text{LogPn}$
caldaie installate dal 29 ottobre 93 fino al 31 dicembre 97	per tutte h $\geq 80 + 2\text{LogPn}$
caldaie installate dall'1/1/98 fino al 7 ottobre 05	Caldaie standard: h $\geq 84 + 2\text{LogPn}$
	Caldaie a bassa temperatura: h $\geq 87,5 + 1,5\text{LogPn}$
	Caldaie a gas a condensazione: h $\geq 91 + \text{LogPn}$
caldaie installate dal 8 ottobre 05	per tutte h $\geq 89 + 2\text{LogPn}$
Dove Pn è la potenza termica utile nominale del generatore (dato di targa).	

- Limite ammissibile per generatori ad aria calda espresso in percentuale (h) è calcolato con le seguenti relazioni:

installati precedentemente al 29 ottobre 93	per tutte h $\geq 77 + 2\text{LogPn}$
installati a partire dal 29 ottobre 93	per tutte h $\geq 84 + 2\text{LogPn}$
Dove Pn è la potenza termica utile nominale del generatore	

Per gli impianti termici di potenza nominale al focolare complessiva superiore o uguale a 116 kW con uno o più generatori di calore di età superiore a quindici anni, l'attività di ispezione da parte degli enti locali competenti avverrà in due fasi:

1. la prima fase mediante l'ispezione come specificata nel capitolo "definizioni" delle presenti disposizioni;
2. la seconda fase mediante la consegna all'ente locale competente da parte del responsabile dell'impianto, entro 60 giorni dalla formale richiesta di presentazione da parte dell'ente locale

competente, di una relazione asseverata da parte di un tecnico abilitato in cui si dimostri che l'efficienza globale media stagionale dell'impianto termico centralizzato è superiore al valore limite di $65+3 \log P_n$.

Nel caso in cui l'efficienza globale media stagionale risulti inferiore al limite previsto il responsabile di impianto dovrà provvedere entro il termine del 31 luglio della stagione termica successiva a:

- sostituire il/i generatore/i di calore di età superiore ai 15 anni secondo le disposizioni vigenti se l'operazione è economicamente sostenibile, e darne comunicazione all'ente locale competente, come previsto dalle presenti disposizioni;

oppure

- dimostrare la anti economicità della sostituzione del generatore di calore come previsto dall'art. 5 quindicesimo comma e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26-8-1993, n. 412 e successive modifiche ed integrazioni, individuando e realizzando interventi diversi che consentano il rientro nei limiti dell'efficienza globale media stagionale dell'impianto termico. Tale indicazione dovrà essere contenuta nella relazione tecnica di cui sopra.

Il limite di convenienza economica, al netto degli incentivi finanziari nazionali, regionali e comunali per la sostituzione del/i generatore/i di calore, è determinato dal recupero entro dieci anni dei costi dell'intervento.

Il calcolo dell'efficienza globale media stagionale dovrà seguire la metodologia di calcolo adottata dalla regione Lombardia nei dispositivi di recepimento della normativa per la certificazione energetica in edilizia.

A fronte di una dichiarazione scritta con un impegno formale da parte del responsabile di impianto di sostituire il generatore di calore entro un termine prestabilito, soggetta all'approvazione dell'ente locale competente, può essere omessa la presentazione della relazione asseverata.

La mancata presentazione della relazione asseverata all'ente locale competente, entro i termini previsti ed in assenza della dichiarazione di impegno alla sostituzione del generatore, è equiparata al mancato raggiungimento del rendimento minimo previsto dalla legge e dalle presenti disposizioni e pertanto soggetta alla relativa irrogazione da parte dell'ente locale competente della sanzione corrispondente al mancato raggiungimento del rendimento minimo del generatore.

7.1 Numerosità e frequenza delle ispezioni

L'ente locale competente provvede all'accertamento dei rapporti di controllo tecnico e manutenzione pervenuti (allegati "G" e "F" del decreto dirigenziale 18-6-2009, n. 6104 e successive modifiche ed integrazioni) e, qualora ne rilevi la necessità, ad attivare le procedure finalizzate ad ottenere gli adeguamenti tecnici e documentali.

L'accertamento di cui sopra deve avvenire attraverso l'ausilio dell'applicativo del catasto Unico regionale Impianti Termici.

L'ente locale deve effettuare ispezioni annuali almeno sul 5 per cento degli impianti presenti nel territorio di competenza, ai fini del riscontro della rispondenza alle norme di legge e della veridicità delle dichiarazioni trasmesse.

I criteri di programmazione delle ispezioni presso gli utenti finali devono tenere conto degli obiettivi della direttiva europea 2002/91/CE e successive modifiche ed integrazioni sul rendimento energetico in edilizia e delle disposizioni regionali in materia di recepimento di detta direttiva europea.

Le attività ispettive devono essere svolte in modo da privilegiare:

- impianti per i quali non sia pervenuto il rapporto di controllo tecnico e manutenzione e che non sono ancora stati accatastati;
- impianti per i quali dalla fase di accertamento siano emersi elementi di criticità, di registrazione incompleta degli allegati;
- impianti con generatore di calore installato da oltre 15 anni con particolare attenzione a quelli alimentati da combustibile liquido e solido;
- tutti gli altri impianti.

7.2 Rapporto di prova

L'adozione dei rapporti di prova di cui modelli "A" e "B" allegati al decreto dirigenziale 18-6-2009, n. 6104 e successive modifiche ed integrazioni permette di standardizzare le procedure di ispezione, l'acquisizione e l'annotazione di tutti gli elementi e le informazioni minime di base.

Al termine dell'ispezione dell'impianto termico, l'operatore incaricato dall'ente locale competente o dall'organismo incaricato redige in triplice copia un rapporto di prova conforme ai modelli A e B di cui sopra, rispettivamente per gli impianti di potenza nominale al focolare inferiore a 35 kW e per impianti di potenza nominale al focolare superiore o uguale a 35 kW.

Una copia del rapporto di prova è trattenuta dall'operatore, una dal responsabile di impianto, che provvede ad allegarla al libretto di impianto o di centrale, mentre la terza copia deve essere inviata all'ente che ha disposto l'ispezione.

Le informazioni derivanti dalle ispezioni devono essere registrate nel catasto a cura dell'operatore che ha eseguito l'ispezione.

La registrazione delle ispezioni deve avvenire entro la fine del mese successivo alla data in cui è stata effettuata.

Gli enti locali competenti possono prevedere modalità di registrazione al catasto diverse e tempistiche più restrittive.

7.3 Controllo delle temperature

Su richiesta da parte dell'utente, l'ente locale competente è tenuto a svolgere l'attività di rilevamento delle temperature in ambiente.

Tali rilevamenti dovranno essere effettuati dagli ispettori con strumentazioni e metodologia previste dalla norma UNI 8364.

Le modalità operative e i relativi costi, a carico dell'utente che ne fa richiesta, saranno determinati dall'ente locale stesso.

È facoltà dell'ente locale competente, e senza oneri aggiuntivi a carico dell'utente, effettuare a campione delle ispezioni sul rispetto dei limiti delle temperature in ambiente.

7.4 Ispezione sui sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore

L'ente locale competente, oltre alle tradizionali attività di ispezione e senza oneri aggiuntivi a carico dell'utente, deve effettuare le ispezioni anche sui sistemi per la termoregolazione degli ambienti e la contabilizzazione autonoma del calore al fine di verificare l'ottemperanza alle disposizioni regionali in materia di uso razionale dell'energia.

Tale ispezione comporterà la visita dell'ispettore incaricato dall'ente locale competente anche presso le unità immobiliari riscaldate dall'impianto termico centralizzato.

Il controllo sarà di tipo visivo e documentale e potrà essere effettuata anche non contemporaneamente alle ispezioni tradizionali sull'efficienza dell'impianto.

Gli esiti dell'ispezione dovranno essere riportati su un apposito rapporto il cui modello verrà definito con successivo provvedimento dirigenziale.

Il mancato rispetto delle vigenti disposizioni sull'obbligo dell'installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore comporta le sanzioni di cui all'art. 26, comma q) delle presenti disposizioni.

8. "TARGA" DELL'IMPIANTO TERMICO O "BOLLINO BLU"

A partire dal 1° gennaio 2012 e entro il termine del 31 luglio 2014 ogni impianto termico deve essere dotato di una "Targa" identificativa, contraddistinta da codice univoco, generata da CURIT, valida per tutta la vita dell'impianto.

Le targhe devono essere stampate prioritariamente da parte dell'ente locale in numero sufficiente per la totale copertura degli impianti presenti sul territorio regionale.

La distribuzione agli utenti finali avviene con l'ausilio degli operatori del settore in fase di

installazione o manutenzione dell'impianto e rientra nella campagna di informazione agli utenti finali con il nome di "Bollino Blu".

A tal fine gli enti locali possono sottoscrivere con i CAIT, o con altre strutture collegate all'ente stesso aventi specifiche competenze in materia, appositi accordi per la distribuzione.

L'apposizione della "Targa" impianto avviene una sola volta all'atto dell'installazione o della prima manutenzione che prevede la trasmissione della documentazione al CURIT, riportandone il codice univoco sui modelli di registrazione delle schede identificativa dell'impianto o sugli allegati F e G, e non deve essere ripetuta nelle manutenzioni successive.

Il codice della "Targa" assegnato all'impianto costituisce l'identificativo dell'impianto per tutta la durata in attività dello stesso.

Nel caso di semplice sostituzione del generatore, il codice impianto non varia.

Il codice deve inoltre essere obbligatoriamente riportato nell'apposito spazio presente nei vari modelli di comunicazione da trasmettere all'ente locale competente e al CURIT; l'assenza dello stesso rende impossibile la trasmissione informatizzata al sistema del CURIT.

La "Targa" degli impianti composti da centrali termiche deve essere prodotta in materiale idoneo per essere apposta all'esterno della centrale in corrispondenza dell'ingresso.

Per tale operazione possono essere coinvolti nella produzione delle targhe stesse anche i terzi responsabili e gli amministratori di condominio.

Con successivo provvedimento dirigenziale verranno indicate le specifiche tecniche per la generazione delle targhe e le regole per l'associazione dei codici agli operatori incaricati della distribuzione agli utenti finali.

9. ISPETTORI

Il decreto legislativo 19-8-2005, n. 192 e successive modifiche ed integrazioni (Art. 9, secondo comma) prescrive che le Autorità competenti realizzino, con cadenza periodica, privilegiando accordi tra gli enti locali o anche attraverso altri organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e l'indipendenza, gli accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici.

Per effettuare tali controlli i suddetti enti si avvalgono della figura dell' "ispettore di impianti termici".

Nel caso venga utilizzata la possibilità di ricorrere ad organismi esterni, l'ente locale deve stipulare con l'organismo un'apposita convenzione, nel pieno rispetto della normativa che disciplina i rapporti economici della Pubblica amministrazione con soggetti esterni.

Requisito essenziale degli organismi esterni è la qualificazione individuale dei tecnici che opereranno direttamente presso gli impianti.

Gli enti locali competenti si fanno promotori, all'inizio di ogni campagna di ispezione, di una azione di coordinamento tra tutti gli ispettori incaricati e dell'eventuale organismo esterno, attraverso giornate formative e di aggiornamento autonomamente organizzate.

9.1 Requisiti minimi obbligatori

L'attività ispettiva è affidata dall'ente locale competente o dall'organismo incaricato, a personale esperto.

Sono considerati esperti e quindi idonei all'esercizio delle attività di ispezione tutti gli ispettori già operanti sul territorio regionale la cui attività deve essere attestata dagli enti locali competenti presso cui hanno prestato la loro opera.

L'ente locale riconosce l'abilitazione rilasciata da altri enti locali competenti della regione Lombardia ai sensi del successivo punto 9.2 come requisito di partecipazione alla eventuale selezione per l'acquisizione di nuovi ispettori.

I professionisti che intendono avviare l'attività di ispezione degli impianti termici presso gli enti locali, se mai esercitata in precedenza, devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) laurea in materia tecnica specifica conseguita presso un'università statale o legalmente riconosciuta: si ritengono lauree in materia tecnica specifica quelle in

Ingegneria (qualsiasi specializzazione), Architettura, Fisica.

b) sono considerate valide le lauree brevi (diplomi di laurea; laurea di I livello) nelle stesse materie,

nel cui piano di studi siano stati inseriti almeno uno dei seguenti esami come identificati dal codice MIUR riportati tra parentesi:

- Sistemi per l'ingegneria e l'ambiente (ing-ind/09);
- Fisica tecnica industriale (ing-ind/10);
- Fisica tecnica ambientale (ing-ind/11);
- Fisica teorica, modelli e metodi matematici (fis/02);
- Misure meccaniche e termiche (ing-ind/12);
- Chimica industriale (chim/04);
- Principi di ingegneria chimica (ing-ind/24);

c) Diploma di scuola secondaria superiore conseguito presso un Istituto Statale o legalmente riconosciuto, più un periodo di inserimento di almeno un anno continuativo alle dirette dipendenze o di

collaborazione tecnica in una impresa del settore.

Si ritengono validi i Diplomi di Perito Industriale (rilasciati da Istituto Tecnico Industriale) in:

- Costruzioni aeronautiche;
- edilizia;
- Fisica industriale;
- Industria mineraria;
- Industria navalmeccanica;
- Industrie metalmeccaniche;
- Meccanica;
- Meccanica di precisione;
- Metallurgia;
- Termotecnica.

Il Diploma di maturità professionale (rilasciato da Istituto Professionale-corso quinquennale) in:

- Tecnico delle Industrie meccaniche;

Le figure professionali in possesso di almeno uno dei requisiti sopra elencati devono inoltre superare con profitto un corso di abilitazione riconosciuto dall'ente locale competente e un periodo di affiancamento obbligatorio, a fianco di ispettori più esperti, per un numero di ispezioni non inferiore a 50.

É fatta salva la possibilità da parte degli enti competenti alle attività di ispezione di determinare requisiti minimi obbligatori più restrittivi.

Il possesso dei requisiti deve essere dichiarato dal soggetto interessato tramite apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28-12-2000, n. 445.

Gli enti locali competenti adottano il mutuo riconoscimento reciproco rispetto al possesso dei necessari requisiti da parte degli ispettori e possono stabilire specifiche priorità privilegiando esperienza, titoli di studio e percorsi formativi professionali.

9.2 Formazione minima richiesta

I corsi di abilitazione riconosciuti dagli enti locali competenti devono garantire l'acquisizione dei requisiti minimi richiesti per la figura professionale in uscita, con particolare riferimento a:

- legge 6-12-1971, n. 1083;
- legge 9-1-1991, n. 10;
- decreto del Presidente della Repubblica 26-8-1993, n. 412;
- decreto del Presidente della Repubblica 21-12-1999, n. 551;
- decreto legislativo 19-8-2005, n. 192;
- decreto legislativo 29-12-2006, n. 311;
- decreto legislativo 3-4-2006, n. 152;

decreto legislativo 29-6-2010, n. 128;
decreto legislativo 30-5-2008, n. 115;
decreto legislativo 28-11;
decreto ministeriale 22-1-2008, n. 37;
legge regionale 12-12-2003, n. 26;
legge regionale 11-12-2006, n. 24;
UNI 10845;
UNI 7129;
UNI 7131;
UNI 10389;
UNI 303;

deliberazione della Giunta regionale 5117-07 e successive modifiche ed integrazioni;
deliberazione della Giunta regionale 5018-07 e successive modifiche ed integrazioni;
decreto dirigenziale 614-09;

- Elementi di chimica dei combustibili e della combustione;
- Impianti di produzione del calore e di riscaldamento, centralizzati e autonomi;
- Sistemi integrati per la climatizzazione;
- Sistemi alternativi per la climatizzazione (pompe di calore);
- Elementi di diagnosi energetica.

La commissione giudicatrice, istituita per l'espletamento dell'esame finale atto al riconoscimento della qualifica, deve essere composta da almeno tre membri di comprovata esperienza professionale almeno quinquennale nelle materie oggetto di esame, di cui almeno uno esterno all'ente locale, che non abbia partecipato all'attività di docenza o di organizzazione del corso medesimo.

9.3 Incompatibilità

Le incompatibilità tra le figure imprenditoriali preposte agli impianti termici e la figura dell'ispettore sono regolate dall'allegato "T" al decreto del Presidente della Repubblica 26-8-1993, n. 412 e successive modifiche ed integrazioni

A tal proposito si definisce che:

- Fermo restando quanto previsto dal citato allegato "T", punti 1 e 2, l'ente preposto alle ispezioni potrà stabilire una incompatibilità territoriale tra il ruolo di ispettore e quello di manutentore/installatore, circoscritta al/i comune/i dove viene svolta l'attività di impresa ed ai comuni confinanti, prescrivendo altresì che non possano ricoprire il ruolo di ispettori i soggetti che nei due anni precedenti alla campagna di ispezione abbiano svolto l'attività di manutenzione/installazione nei suddetti comuni.

- Per le altre figure indicate al punto 1 del citato allegato "T", si ritiene che l'ente preposto alle ispezioni possa stabilire che l'incompatibilità insorga solo se riferita agli impianti oggetto di ispezione, in relazione all'intera durata degli stessi o fino alla loro eventuale ristrutturazione, con relativa trasmissione di una nuova scheda identificativa di impianto.

- L'ispettore è incompatibile con la figura del certificatore energetico e del tecnico abilitato per la valutazione dell'efficienza globale media stagionale dell'impianto termico per l'intera durata dello stesso o fino alla sua completa ristrutturazione.

In aggiunta alle incompatibilità sopra indicate l'ente locale competente può in autonomia decidere criteri di incompatibilità più restrittive.

10. REQUISITI DEGLI IMPIANTI TERMICI

I nuovi impianti termici, quelli ristrutturati e quelli per i quali è sostituito il generatore di calore devono rispettare i seguenti valori minimi di efficienza globale media stagionale:

- Per i generatori con fluido termovettore liquido $75 + 3\text{LogPn}$, dove LogPn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore;

- Per i generatori con fluido termovettore aria $65 + 3\text{LogPn}$, dove LogPn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore.

In ogni caso i generatori di calore devono avere un rendimento termico utile nominale

maggiore o uguale al limite di $90 + 2\text{LogPn}$ in corrispondenza di un carico pari al 100 per cento della potenza termica utile nominale e dove LogPn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore espressa in kW.

Per valori di P_n superiori a 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW.

Le nuove pompe di calore elettriche, a gas o alimentate termicamente, abbiano un COP, un GUE o un COPT, in condizioni nominali maggiore o uguale al rispettivo valore riportato, in funzione della tipologia impiantistica adottata, nella tabella seguente:

Pompe di calore	Tipologia	Condizioni nominali di riferimento	COP-GUE
Elettriche	aria-acqua	$^{\circ}7-^{\circ}35$	> 3,00
	acqua-acqua	$^{\circ}10-^{\circ}35$	> 4,50
	terra-acqua	$^{\circ}0-^{\circ}35$	> 4,00
	terra-aria	$^{\circ}0-^{\circ}20$	> 4,00
	acqua-aria	$^{\circ}15-^{\circ}20$	> 4,70
	aria-aria	$^{\circ}7-^{\circ}20$	> 4,00
Endotermiche	aria-acqua	$^{\circ}7-^{\circ}30$	> 1,38
	acqua-acqua	$^{\circ}10-^{\circ}30$	> 1,56
	terra-acqua	$^{\circ}0-^{\circ}30$	> 1,47
	terra-aria	$^{\circ}0-^{\circ}20$	> 1,59
	acqua-aria	$^{\circ}10-^{\circ}20$	> 1,60
	aria-aria	$^{\circ}7-^{\circ}20$	> 1,46
Assorbimento	aria-acqua	$^{\circ}7-^{\circ}50$	> 1,30
	terra-acqua	$^{\circ}0-^{\circ}50$	> 1,25
	acqua-acqua	$^{\circ}10-^{\circ}50$	> 1,40

I valori riportati in tabella, ripresi dalla deliberazione della Giunta regionale 22-12-2008, n. 8745 e successive modifiche ed integrazioni, possono subire modifiche in ragione di eventuali aggiornamenti alla deliberazione della Giunta regionale stessa a cui si riferiscono.

I valori dell'efficienza media stagionale possono essere disattesi solo per i casi di semplice sostituzione del generatore di calore, purché vengano rispettati i valori minimi dei rendimenti previsti per i generatori stessi.

All'installazione di un nuovo generatore di calore a servizio di un impianto termico centralizzato deve essere associata l'installazione di una centralina di termoregolazione programmabile che comandi ogni generatore di calore e dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone che, per le loro caratteristiche di uso ed esposizione possano godere, a differenza degli altri ambienti riscaldati, di apporti di calore gratuiti.

Detta centralina deve essere pilotata da sonde di rilevamento della temperatura esterna, con programmatore che consenta la regolazione della temperatura ambiente su due livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore.

Nei casi di semplice sostituzione del generatore di calore è possibile derogare all'obbligo di installazione della centralina in oggetto, dimostrando la non fattibilità tecnica in apposita relazione di un tecnico abilitato.

Per impianti termici individuali, la centralina deve consentire la programmazione e la regolazione della temperatura ambiente su due livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore, non necessariamente assistita da sonde di rilevamento della temperatura esterna.

Qualora, nella sostituzione del generatore di calore di un impianto termico individuale, non fosse possibile rispettare, per garantire la sicurezza, i livelli di rendimento di cui sopra, nel caso in cui il sistema fumario per l'evacuazione dei prodotti della combustione sia al servizio di più utenze e di

tipo collettivo ramificato, e qualora sussistano motivi tecnici o regolamenti locali che impediscano di avvalersi della deroga prevista all'art. 2, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 21-12-1999, n. 551, è possibile installare generatori di calore che abbiano rendimento termico utile, a carico parziale pari al 30 per cento della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a $85 + 3\text{LogPn}$, dove LogPn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore al servizio del singolo impianto termico, espressa in kW.

Inoltre deve essere predisposta una dettagliata relazione con indicati i motivi della deroga, da allegare alla relazione tecnica alla dichiarazione di conformità, ai sensi del decreto Ministeriale 22-1 2008, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni.

10.1 Copertura del fabbisogno energetico da fonti rinnovabili

In caso di nuova installazione o di ristrutturazione dell'impianto termico, è necessario assicurare la copertura di almeno il 50 per cento del fabbisogno energetico necessario per la produzione di acqua calda sanitaria mediante fonti rinnovabili, secondo quanto previsto al punto 6.5 e 6.6 della deliberazione della Giunta regionale 8745-2008 e successive modifiche ed integrazioni

10.2 Termoregolazione e Contabilizzazione

La legge regionale 11-12-2006, n. 24 prevede l'adozione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per gli impianti termici a servizio di più unità immobiliari, al fine di favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la suddivisione delle spese per la climatizzazione invernale in base ai consumi effettivi di ciascuna unità.

La regolazione climatica deve essere indipendente per singolo ambiente o per singola unità immobiliare e, ove possibile, assistita da compensazione climatica.

La contabilizzazione deve poter individuare i consumi di energia termica utile per singola unità immobiliare e deve essere effettuata anche per i consumi di acqua calda sanitaria, ove questa è prodotta centralmente, attraverso l'individuazione dei consumi volontari di energia termica utile.

In caso di impossibilità tecnica nella individuazione dei consumi di energia termica utile riferiti all'acqua calda sanitaria, è prescritta l'installazione di contatori di acqua calda sanitaria che individuino i consumi per singola unità immobiliare.

I nuovi impianti progettati e realizzati successivamente all'entrata in vigore del presente dispositivo devono obbligatoriamente prevedere sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore.

Tale obbligo è altresì previsto per le sostituzioni dei generatori di calore, anche se la sostituzione non coinvolga tutti i generatori che costituiscono l'impianto.

Eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di termoregolazione e contabilizzazione devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato, da allegare al libretto di centrale.

L'impossibilità tecnica può riguardare solo gli impianti esistenti, anche se in corso di ristrutturazione, o le sole sostituzioni di generatori di calore.

I soggetti idonei all'installazione delle apparecchiature di contabilizzazione e termoregolazione vengono individuati negli installatori di cui al successivo capitolo 15.

L'installatore dovrà farsi carico anche della registrazione al CURIT dell'apposita scheda di cui a successivo atto dirigenziale.

Tale scheda dovrà essere registrata al CURIT con le stesse modalità e tempistiche previste per la scheda identificativa dell'impianto e l'inosservanza di tali obblighi espone l'installatore alle medesime sanzioni previste per la gestione delle schede identificative.

L'obbligo di installazione di detti sistemi per gli impianti termici esistenti si applica secondo quanto indicato nella tabella seguente:

Tipologia Impianto	Data entro cui adottare le misure necessarie per termoregolazione e contabilizzazione
Superiore 350 kW e installazione ante 1/8/97	1/8/2012

Maggiore o uguale a 116,4 kW e installazione ante 1/8/98	1/8/2013
I restanti impianti	1/8/2014

Gli impianti collegati alle reti di teleriscaldamento sono anch'essi obbligati all'installazione di tali dispositivi con le medesime tempistiche previste sulla base della vetustà e della potenza degli scambiatori di calore installati, come indicato nella tabella precedente.

Il responsabile dell'impianto soggetto all'obbligo di installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione deve assicurare il rispetto della scadenza che lo riguarda e assicurare che tutto il sistema sia operativo entro il 15 ottobre successivo all'obbligo della propria scadenza.

Per la corretta suddivisione delle spese inerenti alla climatizzazione invernale e all'uso di acqua calda sanitaria, se prodotta in modo centralizzato, l'importo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell'impianto, secondo percentuali concordate.

La quota da suddividere in base ai millesimi di proprietà non potrà superare comunque il limite massimo del 50 per cento.

È fatta salva la possibilità, per le prime due stagioni termiche successive all'installazione dei suddetti sistemi, che la suddivisione possa avvenire ancora in base solo ai millesimi di proprietà.

Nel caso in cui il circuito di distribuzione ed utilizzazione del calore sia composto da corpi scaldanti di diversa tipologia si dovrà procedere all'installazione di contatori di energia termica utile di tipo diretto per suddividere l'energia utilizzata per le singole zone e successivamente dotare le diverse zone di sistemi di contabilizzazione per ogni singola unità immobiliare compatibili con i corpi scaldanti della zona specifica.

Nella progettazione del sistema di termoregolazione e contabilizzazione dell'energia termica, il progettista deve tenere conto delle diverse esposizioni delle unità abitative, degli ambienti confinanti in maniera specifica per i primi ed ultimi piani dell'edificio, dell'equilibratura dell'impianto.

Tali caratteristiche dovranno essere evidenziate in una specifica relazione da consegnare al committente al fine di definire una equa suddivisione delle spese.

La normativa di riferimento per la ripartizione delle spese di riscaldamento per gli impianti centralizzati è la norma UNI 10200.

Per i sistemi di contabilizzazione indiretta è inoltre prevista la possibilità di avvalersi di dispositivi conformi alle norme UNI EN 834, UNI TR 11388 o UNI 9019.

Impianti termici centralizzati dotati di generatori di calore aventi valori minimi di rendimento non inferiori a quelli richiesti per i generatori di calore installati dopo l'entrata in vigore del presente dispositivo e nei quali sia installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore ed un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell'unità immobiliare stessa dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell'arco delle 24 ore, non sono soggetti alla limitazione oraria giornaliera di attivazione.

Ulteriori specifiche tecniche potranno essere determinate da successivi provvedimenti regionali.

10.3 edilizia residenziale pubblica

Gli enti Proprietari di immobili di edilizia residenziale pubblica procedono, in alternativa a quanto disposto al paragrafo precedente, alla riqualificazione energetica degli edifici ed all'adeguamento impiantistico degli stessi, predisponendo programmi pluriennali di intervento, con l'obiettivo di un progressivo allineamento delle caratteristiche del patrimonio abitativo pubblico alle esigenze di riduzione delle dispersioni degli edifici e di educazione dell'utenza alla responsabilizzazione energetica.

Nei programmi possono essere inseriti anche interventi finanziati in conto terzi attraverso

l'utilizzo delle Esco e forme di sperimentazione di intervento sulle diverse tipologie impiantistiche ed edilizie presenti nel patrimonio del singolo ente Proprietario, anche al fine di definire modalità di intervento, utilizzabili quali buone pratiche.

Per tutti gli edifici di edilizia residenziale pubblica, con la definizione dei programmi pluriennali, si devono prevedere interventi che consentano di ottenere un risparmio del 15 per cento rispetto ai consumi della stagione termica; tale risparmio dovrà essere attestato mediante un bilancio energetico che consideri le minori dispersioni dell'involucro e il maggior rendimento degli impianti ovvero il ricorso a reti di teleriscaldamento con cogenerazione o termovalorizzazione.

A seguito della realizzazione degli interventi, deve essere predisposto un monitoraggio per le successive due stagioni termiche al fine di valutare l'effettivo risparmio conseguito.

Con successivi atti dirigenziali regione Lombardia definirà le modalità tecnico-operative relative ai suddetti adempimenti.

11. CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI

Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico devono essere eseguite secondo i seguenti criteri:

a) conformemente alle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente;

b) in ogni caso le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili le istruzioni del fabbricante relative allo specifico modello, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle vigenti normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.

I controlli riportati nei modelli "G" e "F" del decreto dirigenziale 18-6-2009, n. 6104 e successive modifiche ed integrazioni, comprensivi delle analisi di combustione e, ove previsto, della

misurazione del tiraggio, devono essere eseguiti in contemporanea alle operazioni di controllo e manutenzione di cui al comma precedenti, e devono essere effettuati, in caso non siano state espresse le tempistiche di manutenzione di cui sopra, almeno con le seguenti cadenze:

a) ogni due anni per gli impianti termici alimentati a combustibile gassoso se di potenza nominale al focolare complessiva inferiore a 35 kW;

b) annualmente per tutti gli altri impianti termici;

c) per impianti termici con generatori di calore alimentati a combustibile liquido di potenza termica nominale al focolare complessiva uguale o maggiore a 116 kW ovvero per impianti termici con generatori di calore di potenza termica al focolare complessiva uguale o maggiore a 350 kW è inoltre prescritta una seconda determinazione del solo rendimento di combustione da effettuare normalmente alla metà del periodo di riscaldamento.

La suddetta frequenza è da ritenersi la minima per garantire un adeguato contenimento dei consumi energetici; rimangono salve indicazioni più restrittive dichiarate in forma scritta su idoneo manuale di uso e manutenzione elaborato dal costruttore/installatore dell'impianto o dal costruttore dei componenti per comprovati motivi di sicurezza.

Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione, l'operatore è tenuto a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo e manutenzione conforme allo schema "G", per gli impianti con potenza nominale al focolare minore di 35 kW e allo schema "F", per gli impianti con potenza nominale al focolare maggiore o uguale a 35 kW entrambi allegati al decreto dirigenziale 18-6-2009, n. 6104 e successive modifiche ed integrazioni

I suddetti allegati "G" e "F" sono dei rapporti di controllo tecnico che contengono le informazioni minime richieste.

Nel caso lo ritengano necessario o utile alla loro attività, gli operatori preposti alla loro compilazione possono inserire informazioni e dati ulteriori che non vadano ad escludere o sostituire quanto riportato nei suddetti allegati "G" e "F".

In entrambi i casi l'originale del rapporto deve essere conservato insieme a tutta la documentazione di corredo all'impianto.

La manutenzione di impianti costituiti da più generatori si intende conclusa nel momento in cui tutti

i generatori sono stati sottoposti ai necessari controlli.

In particolare se le operazioni di manutenzione sono effettuate in giorni differenti, la data di controllo e di avvenuta manutenzione da riportare sui rapporti di controllo tecnico dei singoli generatori è la data in cui tali operazioni si considerano concluse per tutti i generatori che costituiscono l'impianto.

Gli apparecchi non collegati tra di loro a servizio di un'unica unità immobiliare (quali moduli radianti a gas, generatori d'aria calda e termoconvettori) rappresentano un unico impianto ma sono soggetti alla manutenzione secondo la periodicità prevista in base alla potenza nominale al focolare di ciascun apparecchio, salvo diverse indicazioni da parte del costruttore.

Qualora la somma della potenza di tutti gli apparecchi sia superiore o uguale a 35 kW, il rapporto di controllo tecnico e manutenzione da utilizzare deve essere conforme all'allegato "F" sopra citato.

La misurazione in opera del rendimento di combustione per gli impianti costituiti da generatori in batteria o da generatori modulari a moduli indipendenti, fatte salve indicazioni diverse date dal costruttore, deve essere eseguita per singolo generatore o modulo.

Nel caso di moduli termici, costituiti da più elementi termici inscindibili, la misurazione deve essere eseguita considerando i moduli come unico generatore.

In ogni caso per la misurazione in opera del rendimento di combustione occorre fare riferimento alle norme UNI vigenti, nello specifico alla norma UNI 10389.

Non è prevista la misurazione in opera del rendimento di combustione per i generatori alimentati da combustibili solidi.

Il responsabile dell'impianto che non provvede ad incaricare idoneo soggetto all'effettuazione della manutenzione impianto termico è soggetto alla sanzione di cui al successivo art. 26.

11.1 Revisione strumenti di misurazione

La strumentazione per la misurazione in opera del rendimento deve essere sottoposta a regolare manutenzione secondo quanto prescritto dalle istruzioni fornite dal costruttore dello strumento.

In ogni caso, lo strumento deve essere verificato e tarato almeno una volta ogni 12 mesi, secondo le indicazioni fornite dalla UNI 10389.

I dati relativi alla tarature degli strumenti devono essere aggiornati anche sul portale CURIT.

In base alle indicazioni della norma UNI 10845 anche la revisione e la tarature del deprimometro devono avvenire in conformità alle indicazioni fornite dal costruttore dell'apparecchio.

11.2 Scaldacqua unifamiliari

Sebbene gli scaldacqua unifamiliari non siano considerati impianti termici, fermo restando quanto indicato dagli obblighi in materia di sicurezza previsti dal costruttore dell'apparecchio, l'utilizzatore di questi apparecchi può a sua esclusiva discrezionalità effettuare interventi di manutenzione periodica ai fini di una maggior efficienza.

Detti interventi di manutenzione possono essere volontariamente registrati su idonei rapporti di controllo tecnico che verranno approvati con successivo atto dirigenziale e censiti al CURIT.

12. DICHIARAZIONE DI AVVENUTA MANUTENZIONE

La dichiarazione di avvenuta manutenzione di cui alla lettera "u" del capitolo 4 "definizioni", è redatta sulla base dei moduli "G" o "F" del decreto dirigenziale 18-6-2009, n. 6104 e successive modifiche ed integrazioni, a seconda della potenza dell'impianto e, perché sia efficace, deve includere, il pagamento del contributo per l'ente locale per l'esecuzione degli accertamenti, delle ispezioni e la gestione del catasto di propria competenza e di regione Lombardia per la gestione del CURIT.

Il responsabile dell'impianto è passibile di sanzione qualora non provveda, a fronte di regolare manutenzione, a riconoscere le quote dei contributi previsti in base alla relativa fascia di potenza.

La dichiarazione di avvenuta manutenzione deve necessariamente riportare tra i dati obbligatori i valori desumibili dalla effettuazione della misurazione in opera del rendimento di combustione, ad eccezione degli impianti per i quali non è disponibile la normativa tecnica.

È obbligatorio presentare la dichiarazione di avvenuta manutenzione nell'anno in cui

viene effettuata, da parte del manutentore, la prova di combustione.

Gli allegati privi del versamento di uno o di entrambi i contributi economici a copertura dei costi delle ispezioni e di gestione del CURIT e/o dei valori della prova di combustione non sono ritenuti validi come dichiarazione di avvenuta manutenzione.

Sui modelli adottati per la dichiarazione di avvenuta manutenzione deve essere sempre riportato il codice identificativo dell'impianto a cui è riferita.

La dichiarazione è obbligatoria per tutti gli impianti termici presenti sul territorio regionale, ad eccezione degli impianti costituiti esclusivamente da pompe di calore e da impianti collegati a reti di teleriscaldamento, ed ha validità per le due stagioni termiche successive a quella di presentazione.

Ai fini dell'individuazione dell'importo dei contributi previsti per la presentazione della dichiarazione di avvenuta manutenzione, in presenza di impianti costituiti da più apparecchi a servizio di un'unica unità immobiliare, la fascia di potenza è determinata dalla somma della potenza nominale al focolare di tutti gli apparecchi a servizio della stessa unità immobiliare, purché abbiano una potenza nominale al focolare superiore ai 4 kW ciascuno.

Per i nuovi impianti, in caso di sostituzione dei generatori di calore o a seguito di ristrutturazione totale dell'impianto termico la dichiarazione di avvenuta manutenzione deve essere trasmessa all'ente locale competente attraverso lo strumento del catasto senza il pagamento dei contributi previsti per gli enti locali e per la regione Lombardia.

Tale dichiarazione è composta dalla scheda identificativa dell'impianto, prevista dal decreto dirigenziale 18-6-2009, n. 6104 e successive modifiche ed integrazioni, corredata dal rapporto di controllo tecnico attestante la prova di combustione all'attivazione dell'impianto e deve essere trasmessa a cura della ditta installatrice.

La sostituzione del solo bruciatore costituisce un intervento di manutenzione straordinaria che non richiede la trasmissione di una nuova scheda identificativa dell'impianto.

In occasione di interventi di manutenzione straordinaria che possano modificare l'efficienza energetica dell'impianto, devono essere effettuati anche i controlli previsti per la manutenzione ordinaria.

Pertanto deve essere compilato un nuovo rapporto di controllo tecnico di manutenzione, completo della misurazione in opera del rendimento e, laddove previsto, del tiraggio.

Lo stesso dovrà essere trasmesso, con i relativi contributi, all'ente locale secondo le modalità individuate aggiornando i dati dell'impianto per i componenti eventualmente sostituiti e la tempistica della successiva manutenzione e la relativa scadenza della dichiarazione.

In caso di rifiuto da parte del responsabile dell'impianto di corrispondere i contributi di cui sopra, il manutentore è tenuto a:

- informare il responsabile dell'impianto del rischio di sanzione per mancata presentazione della dichiarazione;
- esplicitare il mancato pagamento nelle osservazioni del rapporto tecnico di controllo e manutenzione utilizzando i moduli "G" e "F" di cui sopra;
- consegnare comunque la versione cartacea dei moduli "G" e "F" all'ente locale competente agli accertamenti e alle ispezioni senza provvedere alla trasmissione telematica, separandoli dal resto delle dichiarazioni ed allegando una propria dichiarazione sulla base del modello "O" allegato al decreto dirigenziale 18-6-2009, n. 6104 e successive modifiche ed integrazioni. Il soggetto incaricato della manutenzione deve indicare nei moduli "G" e "F" il codice fiscale del soggetto responsabile, facendosi parte attiva nel reperirlo.

Tale informazione è obbligatoria per la corretta trasmissione telematica della dichiarazione di avvenuta manutenzione.

Il rifiuto da parte del responsabile dell'impianto di comunicare il proprio codice fiscale al soggetto tenuto alla trasmissione della dichiarazione di avvenuta manutenzione rende gli allegati non validi per la presentazione come dichiarazione di avvenuta manutenzione in quanto impedisce la registrazione della dichiarazione stessa al sistema catastale del CURIT, pertanto non devono essere corrisposti i contributi previsti.

In questi casi il manutentore deve consegnare comunque i moduli "G" e "F" all'ente locale

competente agli accertamenti e alle ispezioni senza provvedere alla trasmissione telematica, separandoli dal resto delle dichiarazioni ed allegando una propria dichiarazione sulla base del modello "O" allegato al decreto dirigenziale 18-6-2009, n. 6104 e successive modifiche ed integrazioni

La mancata comunicazione del proprio codice fiscale è equiparata alla mancata effettuazione della dichiarazione e quindi come tale sanzionabile dagli enti preposti alle ispezioni.

Sui moduli "G" e "F" devono essere riportati negli appositi campi i dati dei consumi dell'impianto, distinti per i due periodi di riscaldamento precedenti alla data della manutenzione.

Il responsabile dell'impianto ha l'obbligo di comunicare tali dati al manutentore.

Laddove non si riesca a reperire i valori dei consumi di combustibile riferiti alle due stagioni termiche precedenti, devono essere indicati i consumi presunti dalla lettura del contatore o in alternativa dalla fatturazione del combustibile, anche se l'impianto di adduzione del combustibile è a servizio di più apparecchi non esclusivamente destinati al riscaldamento.

Gli impianti, i cui moduli "G" e "F" trasmessi all'ente locale non riportino i dati relativi ai consumi, dovranno essere oggetto di ispezione in modo prioritario rispetto a quelli per cui tali dati sono correttamente riportati.

12.1 Modalità e termini di presentazione

La dichiarazione di avvenuta manutenzione deve essere trasmessa con cadenza biennale e tenendo in considerazione il fatto che questa avrà validità dal 1° agosto successivo alla data del controllo.

Per impianti di potenza nominale al focolare inferiore a 35 kW, i manutentori sono tenuti a trasmettere l'apposita dichiarazione.

Per impianti di potenza nominale al focolare superiore o uguale a 35 kW il terzo responsabile o, ove questo manchi, l'amministratore di condominio è tenuto alla trasmissione della apposita dichiarazione.

Negli edifici dotati di impianti di potenza nominale al focolare superiore o uguale a 35 kW in cui non è presente la figura del terzo responsabile o dell'amministratore di condominio, la trasmissione della dichiarazione di avvenuta manutenzione compete al manutentore.

La mancata trasmissione della dichiarazione da parte del soggetto competente, è passibile di sanzione ai sensi dell'art. 27, primo comma della legge regionale 11-12-2006, n. 24.

La presentazione all'ente locale competente, anche attraverso i CAIT, delle dichiarazioni redatte nell'arco di un mese solare, deve avvenire entro e non oltre la fine del mese successivo al mese in cui è avvenuta la manutenzione.

All'atto della presentazione, nel caso in cui siano presenti dichiarazioni recanti prescrizioni, le stesse devono essere prioritariamente segnalate all'ente locale competente per le attività oggetto del presente dispositivo o al CAIT, per gli opportuni adempimenti.

12.2 Presentazione informatizzata

La trasmissione delle dichiarazioni di avvenuta manutenzione deve avvenire anche in via telematica al catasto Unico regionale Impianti Termici (CURIT).

L'informatizzazione dei dati riguarda tutta la documentazione inerente la gestione degli impianti termici, riportando in modo fedele quanto indicato sui rispettivi modelli cartacei.

Al fine di agevolare le operazioni di trasmissione in via telematica delle dichiarazioni, regione Lombardia riconosce i "Centri di Assistenza Impianti Termici" (CAIT) istituiti dalle associazioni regionali di categoria del settore.

L'ente locale competente non può procedere all'inserimento dei dati delle dichiarazioni né tramite proprie risorse né attraverso altro tipo di società od organizzazione.

Al fine di attestare il rispetto dei termini di presentazione delle dichiarazioni, la consegna delle stesse in formato cartaceo ai CAIT deve essere accompagnata da apposita distinta di trasmissione, come da modello "C" allegato al decreto dirigenziale 18-6-2009, n. 6104 e successive modifiche ed integrazioni

Nel caso di consegna diretta agli uffici dell'ente locale competente a seguito della registrazione delle dichiarazioni al catasto, la distinta di trasmissione deve essere quella generata dal catasto e

presentata in duplice copia, di cui una deve essere restituita al manutentore con l'apposizione di timbro di ricevuta e data del ricevimento.

Le attività di competenza dei CAIT sono disciplinate da apposito atto regionale.

regione Lombardia, tramite la società Cestec S.p.A., effettua attività di supervisione e audit secondo le procedure disciplinate dalla suddetta “convenzione”.

Qualora l'ente locale competente intenda chiedere al CAIT la documentazione cartacea originale dei rapporti di controllo tecnico e manutenzione di cui si è provveduto alla trasmissione telematica, deve inoltrare l'elenco nominale delle dichiarazioni di interesse al CAIT competente.

Il CAIT dovrà consegnare l'originale del rapporto di controllo tecnico, conservando una copia nei propri archivi con le stesse modalità con cui deve archiviare gli originali, mettendola a disposizione per eventuali controlli da parte di personale di regione Lombardia o proprio organismo delegato.

Richieste generiche da parte degli enti locali competenti dovranno essere motivate e i CAIT possono esporre, all'ente locale stesso, i costi sostenuti per la produzione delle copie da conservare presso i propri uffici.

Sarà inoltre possibile l'inserimento diretto nel catasto Unico regionale Impianti Termici, da parte dei soggetti tenuti alla trasmissione che posseggano adeguate capacità e strutture tecniche, informatiche ed organizzative, secondo le modalità indicate nel capitolo “catasto Unico regionale Impianti Termici” di cui al decreto dirigenziale 18-6-2009, n. 6104 e successive modifiche ed integrazioni

È facoltà dell'ente locale competente effettuare controlli a campione sui soggetti tenuti alla trasmissione delle dichiarazioni che operino direttamente sul portale CURIT; qualora l'ente riscontri nelle dichiarazioni relative ad un singolo soggetto una percentuale di attività non correttamente informatizzate maggiore del 5 per cento, potrà richiedere alla società Cestec S.p.A. la sospensione del medesimo soggetto dall'accesso diretto al sistema del catasto Unico regionale degli Impianti Termici.

12.3 Validazione degli allegati “G” e “F” come “dichiarazione di avvenuta manutenzione”

I rapporti di controllo tecnico “G” e “F” sopra citati possono essere validati come dichiarazione attraverso l'apposizione dell'etichetta di identificazione sull'allegato stesso.

L'etichetta, su modello regionale personalizzabile, sarà composta da tre (3) matrici separabili con lo stesso numero identificativo; una matrice verrà posta, da parte del manutentore, sulla copia del rapporto che rimane all'utente, un'altra matrice verrà collocata, quale convalida del rapporto, sulla copia da trasmettere all'ente, e l'altra collocata sul rapporto che conserverà il manutentore.

Il modello dell'etichetta, su ciascuna matrice, contiene il Logo della regione Lombardia, dell'ente competente all'effettuazione della campagna di ispezione, il numero dell'etichetta e ogni altra informazione ritenuta opportuna dall'ente competente.

La presenza della etichetta sul rapporto inviato all'ente garantisce l'avvenuto pagamento e quindi non richiede ricevuta.

Gli enti locali possono sottoscrivere con i CAIT, o con altre strutture collegate all'ente stesso aventi specifiche competenze in materia, appositi accordi per la distribuzione e la vendita delle etichette di validazione sul territorio di propria competenza.

Gli stessi enti locali possono gestire in maniera autonoma la distribuzione e le modalità di pagamento delle etichette di validazione delle dichiarazioni.

L'ente locale può decidere diverse forme di validazione degli allegati “G” e “F”, come ad esempio ricevute di versamenti diretti della quota prevista per ogni singolo impianto o versamenti cumulativi per ogni consegna.

La modalità di validazione degli allegati “G” e “F”, devono essere comunicate alla società Cestec S.p.A., gestore del catasto Unico regionale degli Impianti Termici, tramite l'ausilio del sistema catastale regionale, e attraverso il portale internet del CURIT.

Affinché gli allegati “G” e “F” siano validi come dichiarazione, oltre all'etichetta di validazione, o altre forme individuate dall'ente locale, i suddetti modelli devono essere compilati in ogni loro parte, e la registrazione al CURIT deve corrispondere perfettamente a quanto riportato nei documenti cartacei.

La non ottemperanza di una o entrambe le indicazioni precedenti viene equiparata alla mancata consegna al responsabile dell'impianto del rapporto di controllo tecnico da parte dell'operatore incaricato, esponendo quest'ultimo alla sanzione prevista.

Il contributo regionale viene verificato ed accertato tramite il sistema del "Portafoglio digitale" del CURIT.

A partire dal 1° agosto 2012, con l'entrata in vigore del contributo omogeneo a livello regionale, per gli enti locali competenti che aderiscono alla stessa modalità di riscossione del contributo regionale attraverso il sistema del "Portafoglio digitale", l'effettiva corresponsione contributo verrà verificata ed accertata tramite il catasto Unico regionale Impianti Termici.

Gli allegati "G" e "F" relativi alle manutenzioni degli anni intermedi non devono essere presentati all'ente locale competente come dichiarazioni di avvenuta manutenzione né registrati al CURIT.

Ogni manutenzione eseguita negli anni intermedi deve essere accompagnata dalla redazione dei rispettivi allegati G e F, che non vanno trasmessi ma allegati al libretto di impianto o di centrale come attestazione della avvenuta manutenzione.

13. DOCUMENTAZIONE IN DOTAZIONE AGLI IMPIANTI TERMICI E COMUNICAZIONI ALL'ENTE LOCALE

Gli impianti termici devono essere dotati della seguente documentazione:

A. impianti termici con potenza nominale al focolare inferiore a 35 kW:

- Libretto di impianto conforme al modello previsto dal decreto 17-3-2003, n. 60;
- Libretto di uso e manutenzione dell'impianto redatto dalla azienda installatrice/costruttrice o incaricata della manutenzione dell'impianto;

- Libretto di Istruzioni uso e manutenzione del generatore fornito dal produttore;

- Dichiarazione di conformità prevista dal decreto ministeriale 22-1-2008, n. 37, e, per gli impianti

installati precedentemente l'entrata in vigore di detto decreto, documentazione di cui alla legge 5-3 1990, n. 46 o al decreto del Presidente della Repubblica 13-5-1998, n. 218, ove obbligatori;

- I rapporti di controllo tecnico previsti per ogni manutenzione effettuata, sia ordinaria che straordinaria;

- "Targa" dell'impianto o Bollino Blu.

B. impianti termici con potenza nominale al focolare uguale o superiore a 35 kW:

- Libretto di centrale conforme al modello previsto dal decreto 17-3-2003, n. 60;

- Libretto di uso e manutenzione dell'impianto redatto dalla azienda installatrice/costruttrice o incaricata della manutenzione dell'impianto;

- Libretti di istruzioni di uso e manutenzione dei generatori, bruciatori e apparecchiature dell'impianto forniti dai produttori;

- Autorizzazioni amministrative quali libretto matricolare di impianto, certificato di prevenzione incendi e denuncia ISPESL o INAIL, ove obbligatori;

- Dichiarazione di conformità prevista dal decreto ministeriale 22-1-2008, n. 37, e, per gli impianti installati precedentemente l'entrata in vigore di detto decreto, documentazione di cui alla legge 5-3 1990, n. 46 o al decreto del Presidente della Repubblica 13-5-1998, n. 218, ove obbligatori;

- I rapporti di controllo tecnico previsti per ogni manutenzione effettuata, sia ordinaria che straordinaria

- "Targa" dell'impianto o Bollino Blu.

C. impianti termici che provvedono alla climatizzazione invernale degli ambienti in tutto o in parte mediante l'adozione di macchine e sistemi diversi dai generatori di calore, macchine e sistemi quali ad esempio le pompe di calore, le centrali di cogenerazione al servizio degli edifici, gli scambiatori di calore al servizio delle utenze degli impianti di teleriscaldamento, gli impianti di climatizzazione invernale mediante sistemi solari attivi:

- Libretto predisposto, secondo la specificità del caso, dall'installatore dell'impianto ovvero, per gli impianti esistenti, dall'incaricato della manutenzione; il responsabile dell'esercizio e della

manutenzione deve farsi parte attiva nel richiedere o procurarsi tale libretto.

- Dichiarazione di conformità prevista dal decreto ministeriale 22-1-2008, n. 37, e, per gli impianti installati antecedentemente l'entrata in vigore di detto decreto, documentazione di cui alla legge 5-3-1990, n. 46 o al decreto del Presidente della Repubblica 13-5-1998, n. 218, ove obbligatori;
- Eventuali rapporti di controllo tecnico previsti per ogni manutenzione effettuata, sia ordinaria che straordinaria e tutte le certificazioni del caso specifico qui non elencate.
- "Targa" dell'impianto o Bollino Blu.

Per gli impianti di cui alla lettera C del presente articolo si precisa che il libretto deve contenere come indicazioni minime: la descrizione dell'impianto; le operazioni e la periodicità delle manutenzioni da eseguire; appositi spazi per la registrazione degli interventi di manutenzioni e delle eventuali ispezioni degli enti locali.

Il nominativo ed i recapiti del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico devono essere riportati in evidenza sul "libretto di impianto" o sul "libretto di centrale" di cui al decreto 17-3-2003, n. 60.

Per ogni comunicazione trasmessa a qualsiasi ente pubblico bisognerà fare riferimento al codice univoco dell'impianto riportato nella "Targa" di cui al capitolo 8.

I Libretti devono essere conservati, a cura del responsabile dell'esercizio e manutenzione, presso l'unità immobiliare o centrale termica in cui è collocato l'impianto termico, e possono essere compilati ed aggiornati anche in forma elettronica; in tal caso, è la copia conforme del file, stampata su carta, che deve essere conservata presso l'unità immobiliare o centrale termica in cui è collocato l'impianto termico.

13.1 Libretto di impianto

In caso di nuova installazione o di ristrutturazione di impianti termici e in caso di cambio dei generatori di calore di potenza nominale al focolare inferiore a 35 kW è prescritta l'adozione del libretto di impianto.

All'atto dell'adozione occorre inviare all'ente competente per le ispezioni (al comune con popolazione superiore a 40.000 abitanti o alla provincia competente per la restante parte del territorio) la scheda identificativa dell'impianto (scheda "E1" di cui al decreto dirigenziale 18-6-2009, n. 6104 e successive modifiche ed integrazioni).

La compilazione iniziale del libretto (schede 1, 1bis, 4, 5, 6 e 7), comprensiva dei risultati della prima rilevazione del rendimento di combustione, deve essere effettuata, all'atto della prima messa in servizio, a cura della azienda installatrice.

La compilazione e l'aggiornamento successivo, per le altre parti del libretto di impianto, devono essere effettuate:

- per la Scheda 2, dal responsabile per l'esercizio e la manutenzione;
- per la Scheda 3, dal proprietario od occupante, con firma per accettazione anche da parte del terzo responsabile;
- per la Scheda 7, dal manutentore o dal terzo responsabile che appongono la propria firma leggibile;
- per la Scheda 8, dal soggetto che invia all'ente locale competente la dichiarazione di cui al capitolo 12 delle presenti "Disposizioni", ovvero-in caso di ispezione-dall'ispettore incaricato dall'ente locale competente;
- Scheda 9, dal manutentore o dal terzo responsabile;
- Scheda 10, dal responsabile per l'esercizio e la manutenzione.

Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali, l'occupante, nel caso di rilascio dell'unità locata o, il proprietario, nel caso di vendita, è tenuto a consegnare al subentrante il Libretto di impianto, debitamente aggiornato, con gli eventuali allegati.

13.2 Libretto di centrale

In caso di nuova installazione o di ristrutturazione di impianti termici di potenza uguale o maggiore di 35 kW è prescritta l'adozione del libretto di centrale.

All'atto dell'adozione occorre inviare all'ente competente per le ispezioni (al comune con

popolazione superiore a 40.000 abitanti o alla provincia competente per la restante parte del territorio) la scheda identificativa dell'impianto (scheda "E2" di cui al decreto dirigenziale 18-6-2009, n. 6104 e successive modifiche ed integrazioni).

La compilazione iniziale (schede 1, 1bis, 4, 5, 8 e 9; delle schede 6 e 7 in caso di sostituzione di uno o più generatori di calore e di componenti per la termoregolazione), comprensiva dei risultati della prima rilevazione del rendimento di combustione, deve essere effettuata all'atto della prima messa in servizio a cura della azienda installatrice.

La compilazione e l'aggiornamento successivo, per le altre parti del libretto di centrale, devono essere effettuate:

- per la Scheda 2 dal responsabile per l'esercizio e la manutenzione;
- per la Scheda 3 il proprietario, l'occupante o l'amministratore con firma, per accettazione, anche il terzo responsabile;
- per la Schede 6 e 7 dal manutentore o dal terzo responsabile;
- per la Scheda 9 dal manutentore o dal terzo responsabile che appongono anche la loro firma leggibile;
- per la Scheda 10 nel caso di ispezione, eseguita dal tecnico incaricato dall'ente locale, sarà lo stesso ispettore incaricato dei controlli a compilare la seconda parte della scheda;
- per la Scheda 11 dal manutentore o dal terzo responsabile;
- per la Scheda 12 dal responsabile per l'esercizio e la manutenzione.

In caso di nomina dell'amministratore di condominio e successiva rescissione contrattuale, l'amministratore uscente è tenuto a consegnare al proprietario o all'eventuale nuovo amministratore subentrante il libretto di centrale, debitamente aggiornato, con tutti gli allegati.

In caso di nomina del terzo responsabile e successiva rescissione contrattuale, il terzo responsabile uscente è tenuto a consegnare al proprietario o all'eventuale nuovo terzo responsabile subentrante il libretto di centrale, debitamente aggiornato, con tutti gli allegati.

Negli appositi spazi previsti dal libretto di centrale devono essere descritti eventuali sistemi di termoregolazione, controllo e contabilizzazione anche se installati in una fase successiva all'installazione o ristrutturazione dell'impianto.

13.3 Schede identificative dell'impianto termico

Per la comunicazione all'ente competente, nei casi di nuova installazione o ristrutturazione dell'impianto termico per cui è contemplata la sostituzione dei generatori di calore si adottano le schede identificative di impianto indicate con i modelli "E1", "E2", "E3" ed "E4", allegati al decreto dirigenziale 18-6-2009, n. 6104 e successive modifiche ed integrazioni

È obbligatorio riportare il dato del volume lordo a cui è asservito l'impianto.

In tutti i casi in cui è prevista la trasmissione della scheda identificativa per impianti per i quali è stato già generato il codice impianto è obbligatorio riportarlo nell'apposito campo.

Nel caso in cui l'impianto sia già stato "Targa"to il codice impianto da riportare sarà quello indicato dalla "Targa".

Dette schede redatte nell'arco del mese solare devono essere inviate, dalla azienda installatrice, all'ente locale competente entro e non oltre la fine del mese successivo rispetto al mese solare in cui è avvenuto il collaudo.

In particolare, alle schede "E1" ed "E2" sopra citate, deve essere allegato il rapporto di controllo tecnico riferito alla prima accensione conforme all'allegato "F" o "G" di cui ai punti precedenti, a seconda della potenza nominale al focolare dell'impianto.

Anche nel caso in cui la azienda installatrice non coincida con la azienda che effettua il collaudo e la prima accensione, l'obbligo di invio delle schede identificative all'ente locale competente rimane comunque in carico alla azienda installatrice.

La data di installazione deve essere quella riportata nella dichiarazione di conformità dell'impianto relativa alla messa in servizio dell'impianto successiva all'allacciamento al contatore; ove questa manchi, occorre fare riferimento al documento fiscale dell'acquisto del generatore da parte dell'utente finale.

L'installatore ha la responsabilità della corretta trasmissione della documentazione (scheda

identificativa e rapporto di controllo tecnico senza i contributi previsti per gli enti locali e per la regione Lombardia) all'ente locale competente, fino a 6 mesi dalla data di installazione.

Qualora il termine entro cui effettuare il collaudo (6 mesi dall'installazione) venga superato, è necessario trasmettere comunque il rapporto di controllo tecnico e di manutenzione con relativo pagamento dei contributi economici, senza la scheda identificativa.

Nella fattispecie il soggetto che effettua il collaudo è tenuto alla trasmissione.

Per gli impianti collaudati senza trasmissione della documentazione prevista entro i 6 mesi dall'installazione e per gli impianti posti in esercizio senza collaudo per i quali non è stata effettuata la trasmissione della scheda identificativa con relativo rapporto di controllo tecnico è prevista la sanzione a carico dell'installatore.

Se il collaudo viene effettuato oltre i 6 mesi dalla data di installazione, senza che l'impianto sia posto in esercizio prima del collaudo stesso, l'installatore è svincolato dagli obblighi previsti per le nuove installazioni e non è più soggetto ad eventuale sanzione.

L'impianto è soggetto al pagamento dei contributi previsti per la dichiarazione di avvenuta manutenzione e non è più considerato nuovo; la trasmissione ed il pagamento dei contributi devono essere effettuati dal soggetto individuato all'art. 12.1 del presente dispositivo, a seguito della effettuazione della manutenzione dell'impianto.

La documentazione dell'impianto deve essere trasmessa in via telematica tramite il catasto Unico regionale degli Impianti Termici e consegnata in forma cartacea all'ente locale competente.

Nei casi di sostituzione di uno o più generatori ma non della totalità di quelli che compongono l'impianto e nel caso di sostituzione dei soli bruciatori non deve essere trasmessa, né in forma cartacea né in via telematica, alcuna documentazione attestante la sostituzione.

Ciò avverrà in occasione della prima manutenzione ordinaria sull'impianto.

Per gli impianti di potenza termica nominale al focolare superiore o uguale a 35 kW deve essere rispettato anche quanto previsto all'art. 284 del decreto legislativo 3-4-2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.

14. REQUISITI ED ADEMPIMENTI DEL MANUTENTORE

Il manutentore deve appartenere ad un'impresa iscritta alla CCIAA o all'albo degli Artigiani, ai sensi del decreto Ministeriale 22-1-2008, n. 37 ed abilitata con riferimento alla lettera c) (impianti di riscaldamento e climatizzazione) e, per gli impianti a gas, anche lettera e) (impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas sia allo stato liquido che gassoso) dell'art. 1 secondo comma del suddetto Decreto.

In ottemperanza al decreto legislativo 3-3-2011, n. 28, a partire dal 1° agosto 2013 il manutentore di sistemi che prevedano l'integrazione con fonti di energia rinnovabili come apparecchi a biomassa, pompe di calore e sistemi solari fotovoltaici e termici deve aver sostenuto con profitto apposito corso formativo e di aggiornamento continuo come da regolamentazione regionale.

Al termine delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto, l'operatore provvede a registrare negli appositi spazi del libretto di impianto o di centrale quanto effettuato e a redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico, secondo i modelli di cui all'allegato "G" per gli impianti con potenza termica nominale al focolare inferiore a 35 kW e all'allegato "F" per gli impianti con potenza termica nominale al focolare superiore od uguale a 35 kW, da rilasciare al responsabile dell'impianto.

L'originale del rapporto sarà da questi conservato ed allegato al libretto di impianto o di centrale.

Per quanto concerne la rilevazione dei parametri relativi al rendimento di combustione i valori devono essere rilevati tramite idonea strumentazione prevista dalla Norma UNI 10389, mentre, per quanto concerne il tiraggio, la misura deve essere effettuata tramite strumentazione con classe di precisione almeno pari a quella prevista dalla Norma UNI 10845.

Il manutentore è tenuto infine alla trasmissione agli enti locali competenti delle dichiarazioni di avvenuta manutenzione nei modi e nei termini previsti dal presente dispositivo e nei casi in cui è il manutentore a dover provvedere a tale operazione.

15. REQUISITI ED ADEMPIMENTI DELL'INSTALLATORE

L'installatore deve appartenere ad un'impresa iscritta alla CCIAA o all'albo degli Artigiani, ai sensi del decreto Ministeriale 22-1-2008, n. 37 ed abilitata con riferimento alla lettera c) (impianti di riscaldamento e climatizzazione) e, per gli impianti a gas, anche lettera e) (impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas sia allo stato liquido che gassoso) dell'art. 1 secondo comma del suddetto Decreto.

In ottemperanza Decreto Legislativo 3-3-2011, n. 28, a partire dal 1° agosto 2013 l'installatore di sistemi che prevedano l'integrazione con fonti di energia rinnovabili come apparecchi a biomassa, pompe di calore e sistemi solari fotovoltaici e termici deve aver sostenuto con profitto apposito corso formativo e di aggiornamento come da regolamentazione regionale.

Al termine delle operazioni di installazione e di prima accensione, l'installatore provvede alla compilazione delle parti del libretto di impianto o di centrale di sua competenza ed del rapporto di controllo tecnico, secondo i modelli di cui all'allegato "G" per gli impianti con potenza termica nominale al focolare inferiore a 35 kW e all'allegato "F" per gli impianti con potenza termica nominale al focolare superiore od uguale a 35 kW, entrambi allegati al decreto dirigenziale 18-6-2009, n. 6104 e successive modifiche ed integrazioni, relativi alla prima accensione dell'impianto.

La azienda installatrice deve garantire il rispetto di tutte le norme tecniche in vigore all'atto dell'installazione.

Per quanto concerne la rilevazione dei parametri relativi al rendimento di combustione per la prima accensione, i valori devono essere rilevati tramite idonea strumentazione prevista dalla Norma UNI 10389, mentre, per quanto concerne il tiraggio, la misura deve essere effettuata tramite strumentazione con classe di precisione almeno pari a quella prevista dalla Norma UNI 10845.

L'installatore deve altresì compilare la scheda identificativa dell'impianto, dichiarando che lo stesso assolve all'obbligo di copertura del fabbisogno energetico mediante fonti rinnovabili per almeno il 50 per cento, previsto dalla deliberazione della Giunta regionale 8745-2008; nel caso in cui tale obbligo sia assolto mediante integrazione con un ulteriore specifico impianto, l'installatore deve compilare anche la scheda identificativa di quest'ultimo.

Tali schede identificative sono individuate come allegati E nel decreto dirigenziale 18-6-2009, n. 6104 e successive modifiche ed integrazioni

Nel caso in cui tale obbligo non venga assolto, in tutto o in parte, per impossibilità tecnica, l'installatore deve riportare nella scheda identificativa gli estremi della relazione tecnica prevista al punto 6.6. della deliberazione della Giunta regionale 8745-2008.

L'installatore deve garantire il rispetto di tutte le norme tecniche in vigore all'atto dell'installazione e trasmettere la documentazione di cui sopra all'ente competente nonché inserire le relative informazioni nel CURIT.

L'installatore non può delegare ad altri le responsabilità assunte a seguito delle operazioni di installazione e di prima accensione; l'eventuale affidamento ai manutentori del compito di trasmissione della scheda identificativa, in via telematica al CURIT e cartacea agli enti locali, non esonera l'installatore dalle responsabilità assunte.

16. RESPONSABILE DELL'ESERCIZIO E DELLA MANUTENZIONE

Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione così come sopra definito può trasferire le proprie responsabilità ad un terzo avente i requisiti di cui alla normativa vigente e alle presenti disposizioni.

La delega ad un terzo non è consentita nel caso di singole unità immobiliari dotate di impianti inferiori a 35 kW.

È compito del responsabile di impianto come identificato nelle definizioni, o eventualmente del terzo responsabile delegato, rispettare:

- il periodo di riscaldamento;
- l'orario prescelto di attivazione dell'impianto, nei limiti della durata giornaliera di attivazione consentita dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26-8-1993, n. 412 e successive modifiche ed integrazioni;
- il mantenimento della temperatura ambiente entro i limiti consentiti dalle "Disposizioni" di

cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26-8-1993, n. 412 e successive modifiche ed integrazioni;

- il divieto di provvedere alla climatizzazione estiva e invernale di cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie, box, garage e depositi come indicato dall'art. ventiquattresimo comma 3-bis della legge regionale 11-12-2006, n. 24.

L'eventuale atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo responsabile, che lo espone altresì alle sanzioni amministrative previste dal quinto comma dell'art. 34 della legge 9-1-1991, n. 10 nonché alle sanzioni per il responsabile di impianto, riportate dalle presenti "Disposizioni", deve essere redatto in forma scritta e consegnato al committente (proprietario, amministratore di condominio, occupante); si rimanda, a titolo indicativo e non vincolante, al modello di contratto tipo di cui all'allegato P del decreto dirigenziale 18-6-2009, n. 6104 e successive modifiche ed integrazioni. Il terzo responsabile eventualmente nominato deve trasmettere all'ente locale competente la propria nomina di assunzione di responsabilità sottoscritta entro e non oltre la fine del mese successivo al mese in cui è avvenuta la sottoscrizione; al medesimo ente comunica, con la tempistica di cui sopra, le eventuali revoche o dimissioni dall'incarico, nonché eventuali variazioni sia di consistenza che di titolarità dell'impianto.

Revoche o dimissioni dall'incarico volontarie ed anticipate rispetto alla naturale scadenza del contratto da parte del terzo incaricato dovranno essere opportunamente motivate.

Il modello da utilizzare dovrà essere conforme a quello indicato nell'allegato "I" del decreto dirigenziale 18-6-2009, n. 6104 e successive modifiche ed integrazioni.

L'assunzione di responsabilità da parte di un terzo deve essere riportata negli appositi spazi previsti nei libretti di centrale (punto 3 dell'allegato "I" al decreto ministeriale 17-3-2003 pubblicato sulla G.U. n. 86 del 12-4-2003).

Dette comunicazioni devono essere trasmesse all'ente locale competente, direttamente o attraverso le strutture dei CAIT presenti sul territorio, o in via telematica tramite il catasto Unico regionale degli Impianti Termici.

Nel caso si avvalga delle strutture dei CAIT per la trasmissione degli allegati F e G, il terzo responsabile è obbligato a rivolgersi al CAIT anche per la trasmissione degli allegati I relativi agli immobili di cui si è assunto la responsabilità.

La documentazione in originale verrà conservata dal CAIT che provvederà alla informatizzazione delle informazioni parimenti alla procedura prevista per la informatizzazione delle dichiarazioni di avvenuta manutenzione.

Il CAIT non deve ritirare allegati F in cui è indicato che il responsabile è il terzo, senza che vi sia anche contestualmente la consegna dell'allegato I.

Il contributo correlato alle dichiarazioni di avvenuta manutenzione di cui al capitolo 12 del presente documento è a carico del terzo responsabile; il terzo responsabile eventualmente nominato è tenuto a curare i rapporti con l'ente locale competente.

Non è possibile conferire a terzi la responsabilità di un impianto termico non a norma; tale conferimento è possibile solo nel caso che, contestualmente alla nomina quale terzo responsabile, venga dato l'incarico di procedere alla messa a norma dell'impianto stesso.

In quest'ultimo caso sia la nomina di terzo responsabile sia il conferimento dell'incarico di messa a norma dell'impianto devono essere comunicati all'ente locale competente entro e non oltre la fine del mese successivo al mese in cui è avvenuta la sottoscrizione.

Il proprietario, o per esso, in qualità di responsabile ad origine dell'impianto termico, deve porre in essere, anche mediante l'amministratore di condominio, ogni atto, fatto o comportamento, necessario affinché il soggetto terzo a cui è delegata la responsabilità dell'impianto stesso possa adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente.

Il proprietario, o per esso l'amministratore di condominio deve inderogabilmente prescrivere al terzo responsabile l'esecuzione degli interventi necessari alla messa a norma dell'impianto e garantire la relativa copertura finanziaria.

Negli edifici condominiali, i suddetti adempimenti devono essere posti in essere attraverso apposita delibera dell'assemblea dei condomini.

Il mancato assolvimento di tali propedeuticità espone il proprietario, che potrà eventualmente rivalersi sull'amministratore di condominio qualora l'inadempimento sia attribuibile esclusivamente a quest'ultimo, all'applicazione delle sanzioni previste per la mancata messa a norma dell'impianto al pari del terzo responsabile.

Il terzo responsabile non può delegare ad altri le responsabilità assunte; può delegare specifiche attività ad altri soggetti aventi i requisiti previsti dalla normativa vigente, dichiarandole nel contratto stesso al soggetto delegante e all'ente locale competente, attraverso la dichiarazione di assunzione di responsabilità prevista dall'allegato I al decreto dirigenziale 18-6-2009, n. 6104 e successive modifiche ed integrazioni

Le suddette attività non possono in ogni caso formare oggetto di subdelega.

Gli adempimenti amministrativi connessi alla gestione dell'impianto, tra cui la presentazione delle dichiarazioni di avvenuta manutenzione ed il versamento dei relativi contributi, non possono essere delegati e restano competenza del terzo responsabile incaricato.

Il terzo responsabile della manutenzione e dell'esercizio dell'impianto assume ogni responsabilità di natura civile connessa alla gestione dell'impianto termico, grava al contrario sull'operatore che nella fattispecie esegue le specifiche operazioni sull'impianto ogni responsabilità di natura penale legata alla non corretta esecuzione delle stesse.

Al termine delle attività di manutenzione devono essere sempre rilasciati, debitamente compilati in ogni loro parte, i rapporti di controllo tecnico, conformi agli allegati "G" e "F", del decreto dirigenziale 18-6-2009, n. 6104 e successive modifiche ed integrazioni, anche nei casi in cui non è prevista la trasmissione come dichiarazione di avvenuta manutenzione; gli stessi devono essere allegati al libretto relativo all'impianto come attestazione dell'avvenuta corretta manutenzione.

Su detti rapporti è obbligatorio riportare i riferimenti del tecnico o dei tecnici operanti sull'impianto e da questi stessi sottoscritti per assunzione di responsabilità.

Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare inferiore a 35 kW al servizio di singole unità immobiliari, la figura del responsabile dell'esercizio e della manutenzione si identifica con l'occupante che non può delegarne i compiti al soggetto cui è affidata con continuità la manutenzione dell'impianto, che pertanto non può assumere il ruolo di terzo responsabile.

L'occupante è quindi responsabile del rispetto del periodo di riscaldamento, dell'orario di attivazione consentito, del mantenimento della temperatura ambiente ammessa, della manutenzione e delle ispezioni periodiche previste.

Al termine dell'occupazione dell'unità immobiliare, l'occupante è tenuto a consegnare al proprietario o al subentrante il libretto di impianto debitamente aggiornato, con gli eventuali allegati.

16.1 Requisiti minimi del terzo responsabile

Il terzo responsabile deve essere un'impresa iscritta alla CCIAA o all'albo degli Artigiani, ai sensi del decreto Ministeriale 22-1-2008, n. 37, ed abilitata con riferimento alla lettera c) (impianti di riscaldamento e climatizzazione) e, per gli impianti a gas, anche lettera e), (impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas sia allo stato liquido che gassoso) dell'art. 1 secondo comma del suddetto Decreto.

Per gli impianti termici con potenza termica nominale al focolare maggiore di 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il terzo responsabile deve inoltre possedere la certificazione di operare in regime di garanzia della qualità, ai sensi delle norme UNI EN ISO 9000, ovvero aver ottenuto l'attestato di qualificazione da parte di un organismo di Attestazione (SOA) pertinente per categorie e classifiche.

16.2 Terzo responsabile-obblighi ed incompatibilità

Il terzo eventualmente delegato è il soggetto tenuto a:

- Trasmettere all'ente locale competente la propria nomina di assunzione di responsabilità sottoscritta entro e non oltre la fine del mese successivo al mese in cui è avvenuta la sottoscrizione; al medesimo ente deve comunicare, con la tempistica di cui sopra, le eventuali revoche o dimissioni

dall'incarico indicando le motivazioni nei casi in cui queste siano volontarie ed anticipate rispetto alla naturale scadenza contrattuale, nonché eventuali variazioni sia di consistenza che di titolarità dell'impianto.

“T”. Le comunicazioni di cui sopra devono avvenire mediante l'utilizzo del modello di cui all'allegato

Le suddette comunicazioni, oltre che nel formato cartaceo, devono essere trasmesse all'ente locale competente, direttamente o attraverso le strutture dei CAIT presenti sul territorio, in via telematica tramite il catasto Unico regionale degli Impianti Termici.

Nel caso ci si avvalga delle strutture dei CAIT per la trasmissione degli allegati F e G, il terzo responsabile è obbligato a rivolgersi al CAIT anche per la trasmissione degli allegati I relativi agli immobili di cui si è assunto la responsabilità.

La documentazione in originale verrà conservata dal CAIT che provvede alla informatizzazione delle informazioni parimenti alla procedura prevista per la informatizzazione delle dichiarazioni di avvenuta manutenzione;

- Indicare nel contratto che regola l'incarico tutte specifiche attività che eventualmente intende delegare ad altro soggetto;
- Rispettare il periodo di accensione e di esercizio previsto dalla normativa di settore;
- Rispettare i limiti massimi ammessi inerenti la durata di attivazione dell'impianto e le temperature d'esercizio negli ambienti previsti dalla normativa di settore;
- Rispettare il divieto di provvedere alla climatizzazione estiva e invernale di cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie, box, garage e depositi come indicato dall'art. ventiquattresimo comma 3 bis della legge regionale 11-12-2006, n. 24;
- Inviare la dichiarazione di cui al capitolo 12 del presente dispositivo, all'ente locale competente;
- Installare, mantenere e revisionare l'impianto alimentato da fonti rinnovabili, se installato, e i sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore sugli impianti di cui si è assunto la responsabilità.

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26-8-1993, n. 412 e successive modifiche ed integrazioni possono essere proposti, nell'ambito della fornitura di servizi energetici, contratti di rendimento energetico come, ad esempio, “contratto di servizio energia” e “contratto di servizio energia plus”.

Pertanto, facendo esplicito e vincolante riferimento al decreto legislativo 30-5-2008, n. 115, il ruolo di terzo responsabile è incompatibile con il ruolo di fornitore di energia del medesimo impianto, a meno che la fornitura sia effettuata nell'ambito di un contratto servizio energia o di altre forme contrattuali di servizi energetici la cui remunerazione sia indipendente dal consumo di combustibile.

L'obbligo di redazione di una diagnosi energetica, già prevista all'attivazione del contratto di servizio energia, è esteso a tutti i contratti di rendimento energetico e di servizi energetici.

Nei casi di impianti con potenza nominale al focolare superiore a 232 kW ovvero 200.000 Kcal/h, il terzo responsabile eventualmente incaricato deve provvedere, attraverso la propria organizzazione o tramite soggetto delegato, anche al rispetto degli obblighi relativi alla conduzione dell'impianto, ivi compresa la figura del conduttore.

16.3 Modelli di comunicazione all'ente competente di nomina o revoca del terzo responsabile

Si adotta, al fine di comunicare all'ente competente alla ispezione l'avvenuta nomina, revoca e/o dimissioni della qualifica di terzo responsabile il modello “T” allegato al decreto dirigenziale 18-6 2009, n. 6104 e successive modifiche ed integrazioni

Le suddette comunicazioni, oltre che nel formato cartaceo, devono essere trasmesse all'ente locale competente, direttamente o attraverso le strutture dei CAIT presenti sul territorio, in via telematica tramite il catasto Unico regionale degli Impianti Termici.

Nel caso ci si avvalga delle strutture dei CAIT, la documentazione in originale verrà conservata dal CAIT che provvede alla informatizzazione delle informazioni parimenti alla procedura prevista per la informatizzazione delle dichiarazioni di avvenuta manutenzione.

Tutte le nomine o revoche di incarico devono essere trasmesse all'ente locale competente

corredate di distinta di consegna, direttamente stampabile dal CURIT, a seguito della effettuazione della trasmissione telematica delle stesse.

Il mancato invio della dichiarazione da parte del soggetto tenuto alla trasmissione è passibile di sanzione ai sensi dell'art. 27, primo comma della legge regionale 11-12-2006, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni

Nei casi di sottoscrizione di contratti di assunzione del ruolo di Terzo responsabile con scadenza annuale è fatto obbligo della comunicazione all'ente locale della conclusione del contratto e dell'eventuale successivo rinnovo dell'assunzione da parte del terzo contraente.

La mancata comunicazione al CURIT secondo la tempistica indicata dell'assunzione del ruolo di Terzo responsabile per contratti in essere o revocati è passibile di sanzione ai sensi dell'art. 27, primo comma della legge regionale 11-12-2006, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni.

17. CONDUTTORE DI IMPIANTI TERMICI

Per tutti gli impianti termici ad uso riscaldamento aventi potenzialità termica superiore a 200.000 Kcal/h, o 232 kW (anche per quelli alimentati a gas metano e non soltanto per combustibili liquidi e solidi) è obbligatorio individuare la figura specifica del Conduttore.

In caso di impianti la cui la responsabilità è delegata ad un terzo, questi deve provvedere, attraverso la propria organizzazione o tramite soggetto delegato, a rispettare gli obblighi della conduzione dell'impianto, ivi compresa la figura del conduttore.

Ai sensi dell'art. 28, primo comma, lettera b) della legge regionale n. 26 del 12-12-2003 e successive modifiche ed integrazioni le province provvedono a rilasciare l'abilitazione alla conduzione degli impianti termici e ad organizzare e gestire i relativi corsi di formazione secondo la regolamentazione regionale.

Le province devono inviare a Cestec S.p.A., attraverso il portale internet del CURIT una comunicazione preventiva in relazione all'inizio di nuovi corsi per l'abilitazione alla conduzione di impianti termici; parimenti al termine di ogni percorso formativo le province, avvalendosi del modello apposito predisposto con provvedimento dirigenziale, trasmettono a Cestec S.p.A. l'elenco dei soggetti che hanno conseguito la relativa abilitazione per l'iscrizione in apposito elenco regionale.

18. ENERGY BUILDING MANAGER

Regione Lombardia intende perseguire il miglioramento dell'efficienza energetica e la riduzione dei consumi di energia degli edifici.

Con questo scopo, promuove e riconosce la competenza professionale attestata dal superamento di corsi per Energy Building Manager, di cui al successivo punto 18.1, a cui possono partecipare volontariamente coloro che possiedono i requisiti per la figura di terzo responsabile degli impianti termici, come individuati al precedente cap. 16.

L'attestazione di Energy Building Manager comprova la competenza per individuare e coordinare gli interventi e le procedure necessarie a promuovere l'uso razionale dell'energia e ridurre i consumi energetici del sistema edificio-impianto, tenendo conto dei fabbisogni specifici degli utenti e del rapporto costi/benefici.

L'Energy Building Manager, inoltre, favorisce ed agevola l'attività del certificatore energetico e dell'ispettore dell'impianto termico, in quanto conosce i parametri che sono oggetto di analisi e collabora alla loro puntuale valutazione.

Ferma restando l'incompatibilità dei ruoli tra Energy Building Manager e certificatore energetico sullo stesso sistema edificio/impianto, il soggetto che sia in possesso dei requisiti previsti per la figura di terzo responsabile ed abbia l'abilitazione come certificatore energetico può richiedere direttamente, senza obbligo di formazione specifica, il riconoscimento della qualifica di Energy Building Manager, fatto salvo il possesso di un documento di attestazione delle competenze in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, mediante l'attestato di frequenza ad un corso sulle materie oggetto del decreto legislativo 9-4-2008, n. 81.

La qualifica di Energy Building Manager può essere conseguita esclusivamente dalla persona fisica, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Gli effetti di tale qualificazione non si estendono in alcun caso ad altri soggetti (persone fisiche e giuridiche).

18.1 Formazione minima richiesta per la figura dell'Energy Building Manager

Il conseguimento dell'attestazione di competenza di Energy Building Manager, come previsto al paragrafo 18, presuppone un'adeguata formazione.

I corsi che prevedono la formazione per i soggetti idonei a richiedere il riconoscimento dell'attestazione di competenza di Energy Building Manager devono essere tenuti da enti di formazione

riconosciuti dalla regione Lombardia, come meglio specificato al successivo par. 18.2 e devono essere

strutturati su una durata minima di 80 ore.

I corsi per il riconoscimento dell'attestazione di competenza di Energy Building Manager organizzati dai soggetti abilitati devono essere preventivamente riconosciuti dalla società Cestec Spa, e riguardare i seguenti argomenti:

- Ruolo del terzo responsabile: panorama legislativo a livello comunitario, nazionale e regionale;
- Descrizione dei sistemi di certificazione per la qualità, l'ambiente, la sicurezza;
- Approfondimento delle norme in materia di manutenzione degli impianti termici;
- Decreto legislativo 19-8-2005, n. 192 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto Legislativo 30-5-2008, n. 115;
- Disposizioni l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici sul territorio della regione Lombardia;
- Il dimensionamento degli impianti termici, gli strumenti di regolazione e di contabilizzazione;
- Elementi di termodinamica e relativi impatti sull'impiantistica termica;
- Elementi di meccanica dei fluidi e relativi impatti sull'impiantistica termica;
- Fattori di emissione degli impianti termici, in relazione ai combustibili utilizzati;
- Il controllo a distanza.
- L'efficienza energetica e l'uso delle fonti rinnovabili in edilizia in relazione all'ordine legislativo comunitario, nazionale e in particolar modo regionale:
- Il fabbisogno energetico degli edifici e la certificazione energetica;
- La trasmittanza termica: concetti generali e impatti in edilizia;
- La dispersione termica: concetti generali, metodi e strumenti per il relativo controllo;
- La certificazione dei prodotti in ambito impiantistico ed edilizio: concetti generali, quadro normativo di base;
- Il conto energia;
- I vincoli architettonici e le opportunità fiscali.
- Aspetti di natura ambientale degli impianti:
- Protocollo di Kyoto ed emission trade: panoramica internazionale;
- Compatibilità delle installazioni con il testo unico ambientale (decreto legislativo 3-4-2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni).
- Energia da fonti alternative:
- Le fonti energetiche non convenzionali e le relative applicazioni;
- I sistemi solari termici e fotovoltaici;
- Le pompe di calore.
- La sicurezza e l'igiene sul lavoro:
- Il decreto legislativo 19-9-1994, n. 626 e successive evoluzioni e la legge Quadro 3-8-2007, n.

18.2 Soggetti abilitati alla formazione

I soggetti abilitati all'organizzazione di corsi di formazione per la specifica attestazione di competenza di Energy Building Manager devono essere accreditati dalla regione Lombardia in base alla deliberazione della Giunta regionale 16-12-2004, n. 19867 e successive modifiche ed integrazioni. Solo per i suddetti corsi gli Ordini, i collegi e le Università non sono tenute all'accreditamento secondo

quanto sancito dalla medesima deliberazione di giunta regionale e successive modifiche ed integrazioni

La commissione giudicatrice, istituita per l'espletamento dell'esame finale atto al riconoscimento della qualifica, deve essere composta da almeno tre membri, di cui almeno uno esterno di comprovata esperienza professionale almeno quinquennale nelle materie oggetto di esame, che non abbia partecipato all'attività di docenza o di organizzazione del corso medesimo.

18.3 Riconoscimento in appositi elenchi regionali

L'acquisizione dell'attestazione di competenza di Energy Building Manager sarà certificata dall'iscrizione, in apposito elenco, da parte dei possessori della suddetta attestazione di competenza a seguito del superamento dell'esame finale e pubblicato sul portale del catasto Unico regionale degli Impianti Termici.

L'inserimento nell'elenco di cui sopra non costituisce una condizione indispensabile per gestire gli impianti termici o per svolgere altre attività inerenti all'efficienza energetica degli edifici.

18.4 Requisiti minimi delle modalità contrattuali/operative:

L'attestazione di competenza dell'Energy Building Manager prevede l'assunzione di responsabilità dell'impianto termico in qualità di terzo responsabile.

Pertanto l'Energy Building Manager deve garantire il pieno rispetto di tutta la normativa vigente in materia di efficienza energetica, sicurezza e rispetto dell'ambiente.

Il soggetto individuato come Energy Building Manager, quindi, si assume ogni responsabilità ed ogni azione ed onere che ne consegue per inadempienze appurate da qualsiasi soggetto demandato ad accertamenti, verifiche o ispezioni.

Dette responsabilità non potranno essere delegate ad altri.

L'Energy Building Manager deve essere in grado di operare anche attraverso formule contrattuali che prevedano la remunerazione sulla base del miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edificio-impianto nell'ambito di un contratto di rendimento energetico.

La presenza dell'Energy Building Manager deve essere segnalata con le medesime modalità previste per l'assunzione dell'incarico di terzo responsabile, specificando nel modello "T" sopra citato, la specifica attestazione di competenza di Energy Building Manager.

L'assunzione dell'incarico di Energy Building Manager deve essere sancita tramite regolare contratto scritto e sottoscritto sia dal responsabile dell'impianto che dal soggetto che accetta l'incarico.

19. AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO-OBBLIGHI

L'amministratore di condominio, in caso di impianto centralizzato è, a tutti gli effetti di legge, a meno di nomina di un soggetto terzo, da considerarsi responsabile dell'impianto per l'esercizio e la manutenzione.

Pertanto è tenuto a:

- Trasmettere all'ente locale competente la nomina di amministratore di condominio sottoscritta nell'arco di un mese solare, entro e non oltre la fine del mese successivo al mese in cui è avvenuta la sottoscrizione; al medesimo ente comunica, con la tempistica di cui sopra, le eventuali revoche o dimissioni dall'incarico, nonché eventuali variazioni sia di consistenza che di titolarità dell'impianto.

Le comunicazioni di cui sopra devono avvenire mediante l'utilizzo dello schema "L", allegato al decreto dirigenziale 18-6-2009, n. 6104 e successive modifiche ed integrazioni

Le suddette comunicazioni, oltre che nel formato cartaceo, devono essere trasmesse all'ente locale competente, direttamente o attraverso le strutture dei CAIT presenti sul territorio, in via telematica tramite il catasto Unico regionale degli Impianti Termici.

Nel caso ci si avvalga delle strutture dei CAIT per la trasmissione degli allegati F e G, l'amministratore di condominio è obbligato a rivolgersi al CAIT anche per la trasmissione degli allegati L relativi agli immobili di cui si è assunto la responsabilità;

- far rispettare il periodo di riscaldamento previsto dalla normativa di settore;

- far rispettare i limiti massimi ammessi inerenti la durata di attivazione dell'impianto e le temperature d'esercizio negli ambienti previsti dalla normativa di settore;
- far rispettare il divieto di provvedere alla climatizzazione estiva e invernale di cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie, box, garage e depositi come indicato dall'art. ventiquattresimo comma 3 bis della legge regionale 11-12-2006, n. 24;
- inviare la dichiarazione di cui al precedente paragrafo 12, all'ente locale competente;
- provvedere all'installazione, manutenzione e revisione dei sistemi di contabilizzazione del calore e termoregolazione eventualmente presenti sugli impianti centralizzati di cui è responsabile;
- provvedere, nel caso di nuova installazione o di ristrutturazione dell'impianto termico, all'installazione e alla manutenzione dell'impianto alimentato da fonti rinnovabili, qualora non sostituito da un impianto equiparato sulla base delle disposizioni della Giunta regionale;
- porre in essere tutte le azioni di propria competenza al fine di assicurare il rispetto degli adempimenti di cui al presente dispositivo nell'eventualità in cui la responsabilità dell'impianto sia stata delegata ad un terzo.

Le comunicazioni relative alla nomina e revoca della qualifica di amministratore di condominio devono essere trasmesse all'ente locale competente, direttamente o attraverso le strutture dei CAIT presenti sul territorio, anche in via telematica attraverso il catasto Unico regionale degli Impianti Termici, previa registrazione in qualità di amministratore di condominio.

Tale obbligo sussiste anche nel caso in cui l'amministratore di condominio non assuma il ruolo di terzo responsabile dell'impianto termico e, qualora ricorra quest'ultima ipotesi, l'amministratore deve indicare anche il nominativo del terzo responsabile.

Nel caso in cui si avvalga delle strutture dei CAIT per la trasmissione degli allegati F e G, l'amministratore di condominio è obbligato a rivolgersi al CAIT anche per la trasmissione degli allegati L relativi agli immobili di cui si è assunto la responsabilità.

La documentazione in originale deve essere conservata dal CAIT che provvede alla informatizzazione delle informazioni parimenti alla procedura prevista per la informatizzazione delle dichiarazioni di avvenuta manutenzione.

La mancata comunicazione al CURIT, secondo la tempistica indicata, della titolarità dei contratti in essere o revocati da parte degli amministratori, è passibile di sanzione ai sensi dell'art. 27, primo comma-bis della legge regionale 11-12-2006, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni

19.1 Modelli di comunicazione all'ente competente di nomina o revoca di amministratore di Condominio

Si adotta, al fine di comunicare all'ente competente l'avvenuta nomina, revoca e/o dimissioni della qualifica di amministratore di condominio, lo schema "L" allegato al decreto dirigenziale 18-6-2009, n. 6104 e successive modifiche ed integrazioni

Le suddette comunicazioni, oltre che nel formato cartaceo, devono essere trasmesse all'ente locale competente, direttamente o attraverso le strutture dei CAIT presenti sul territorio, in via telematica tramite il catasto Unico regionale degli Impianti Termici.

Nel caso in cui si avvalga delle strutture dei CAIT, la documentazione in originale viene conservata dal CAIT che provvede alla informatizzazione delle informazioni parimenti alla procedura prevista per la informatizzazione delle dichiarazioni di avvenuta manutenzione.

Tutte le nomine o revoche di incarico devono essere trasmesse all'ente locale competente corredate di distinta di consegna che consiste in un documento riepilogativo di tutti gli allegati L inseriti nel catasto in via telematica, stampabile direttamente da CURIT.

Qualora il contratto di amministratore di Condominio venga rinnovato di anno in anno con lo stesso condominio, l'amministratore è comunque tenuto alla comunicazione della nomina e della disdetta ogni anno.

20. CATASTO UNICO REGIONALE DEGLI IMPIANTI TERMICI (CURIT)

Regione Lombardia, allo scopo di conoscere, in modo completo ed unitario, i dati relativi agli impianti termici e favorire una diffusione più omogenea delle attività di ispezione sugli impianti stessi, ha disposto la realizzazione di un sistema informativo unico in cui far confluire i catasti

degli enti locali competenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli stessi.

Gli enti locali competenti alle ispezioni sugli impianti termici sono tenuti all'utilizzo del catasto Unico regionale Impianti Termici (di seguito CURIT o catasto) nell'espletamento delle proprie attività.

Il mancato o il parziale utilizzo delle funzionalità comprese nel CURIT da parte dell'ente locale non consentirà all'ente stesso il pieno esercizio delle proprie competenze.

Cestec S.p.A., per conto di regione Lombardia, provvederà all'elaborazione della relazione Biennale esclusivamente sulla base delle informazioni desumibili dal CURIT.

Nell'ambito delle azioni rivolte alla definizione, attuazione, monitoraggio e aggiornamento programma Energetico ambientale regionale (PEAR), previsto dall'art. 30 della legge regionale 26 2003, il CURIT le applicazioni del CURIT devono includere anche le informazioni sui procedimenti di assenso, comunque denominati, per l'installazione degli impianti a fonte di energia rinnovabile, nonché sul loro esercizio, consentendo così di costituire il Registro regionale delle fonti energetiche rinnovabile.

21. GESTIONE DEL CURIT

Regione Lombardia tramite la società Cestec S.p.A. provvederà alle seguenti attività:

- gestione del catasto Unico regionale impianti termici in tutte le sue componenti;
- coordinamento dei Centri di Assistenza Impianti Termici,
- supporto tecnico verso gli enti locali competenti, coordinamento e utilizzo del catasto e delle attività oggetto delle presenti Disposizioni;
- predisposizione ed elaborazione dei dati necessari a regione Lombardia per la predisposizione della relazione Biennale relativa alle attività ispettive espletate dagli enti locali competenti e di altri elaborati e studi a fini programmatici che necessitano dei dati registrati all'interno del catasto Unico regionale impianti termici;
- Gestione e verifica del corretto operato e della regolarità nel flusso delle informazioni da parte dei

CAIT;

- Predisposizione di campagne informative per le attività in oggetto per conto della regione Lombardia verso gli utenti ed i soggetti interessati.

Nell'ambito della gestione del CURIT, gli enti locali competenti sono tenuti all'aggiornamento delle tabelle di propria competenza, in particolare:

- Viari;
- Fornitori di Energia;
- Costruttori di apparecchi;
- Progettisti;
- Modelli di stampa.

Nei casi in cui è segnalato un errore di compilazione rispetto ai documenti cartacei, gli enti locali competenti devono provvedere alla correzione, su richiesta del soggetto demandato alla trasmissione delle dichiarazioni.

Nei casi in cui, su segnalazione del soggetto demandato alla trasmissione, l'ente locale provveda alla

eliminazione di una dichiarazione informatizzata nel CURIT, il contributo regionale addebitato sul Portafoglio non sarà rimborsabile.

22. CONTRIBUTO REGIONALE

Per garantire la copertura dei costi dei servizi e dei controlli di cui sopra è richiesto un contributo al

responsabile dell'impianto termico a favore di regione Lombardia, come previsto in particolar modo dall'art. 9, primo comma-bis della legge regionale 11-12-2006, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni

Nel rispetto del principio di equità il contributo è determinato in base ai seguenti criteri:

- La potenza nominale al focolare complessiva dell'impianto stabilisce la fascia di appartenenza

dello stesso;

- Il contributo addizionale viene determinato moltiplicando il limite superiore della fascia di appartenenza per l'indice unitario di euro 0.03 per kW; per la fascia superiore ai 350 kW lo stesso è stato calcolato sulla potenza media pari a 600 kW.

Pertanto il contributo è determinato, in ragione delle fasce di potenza, come segue:

POTENZA CONTRIBUTO IN euro inferiore a 35 kW 1,00

compresa tra 35-50 kW 1,50

compresa tra 50,1-116,3 kW 3,50

compresa tra 116,4-350 kW 10,00

maggiore di 350 kW 18,00

Gli importi così individuati, sono riscossi da regione Lombardia in fase di informatizzazione nel CURIT delle dichiarazioni di avvenuta manutenzione.

Nel caso in cui l'ente locale non preveda contributi per la propria attività, deve essere comunque corrisposta la quota del contributo regionale per le stagioni termiche di riferimento.

Al fine di poter operare sul catasto Unico regionale degli Impianti Termici per la trasmissione delle dichiarazioni di avvenuta manutenzione, direttamente o tramite i CAIT, le singole aziende di manutenzione ed i soggetti demandati a tale operazione devono essere regolarmente registrate ed avere un credito residuo positivo sul proprio "Portafoglio digitale" assegnato all'atto della registrazione, pena la non trasmissibilità delle dichiarazioni di avvenuta manutenzione.

La società Cestec S.p.A. è incaricata della gestione del sistema di recupero del contributo regionale e della ricarica dei "Portafogli digitali".

Il contributo regionale è automaticamente addebitato sul "Portafoglio digitale" del soggetto demandato alla trasmissione della dichiarazione di avvenuta manutenzione operante sul catasto Unico regionale degli Impianti Termici.

Il credito presente sul "Portafoglio digitale" è consumabile senza limiti di scadenza temporale e non è risarcibile.

La ricarica del "Portafoglio digitale" è assicurata attraverso le modalità illustrate sul portale CURIT. Il sistema del "Portafoglio digitale" è meglio dettagliato al paragrafo 1.8.1 "Portafoglio digitale operatori CURIT" del decreto dirigenziale 18-6-2009, n. 6104 e successive modifiche ed integrazioni.

23. CONTRIBUTO ENTE LOCALE COMPETENTE

Il contributo economico previsto dall'ente locale per la copertura dei costi delle attività di accertamento e ispezione necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia degli impianti termici può essere determinato da ogni singolo ente competente, e riscosso con le dichiarazioni di avvenuta manutenzione aventi come data di controllo il termine ultimo del 31-7 2012.

Ogni ente locale competente è responsabile dell'introito dei pagamenti delle dichiarazioni che ad esso fanno riferimento ed ha la facoltà di decidere le modalità di pagamento da applicare. Serie Ordinaria n. 50-Lunedì 12-12-2011-34 Bollettino Ufficiale In attuazione della legge regionale 21-2 2011, n. 3, al fine di ripartire in maniera equa ed uniforme gli oneri per la gestione dell'intero sistema per il controllo degli impianti termici, le manutenzioni eseguite a partire dal 1° agosto 2012 e soggette alla trasmissione della dichiarazione di avvenuta manutenzione sono soggette alla corresponsione del contributo per l'ente locale determinato unitariamente a livello regionale sulla base della fascia di potenza degli impianti termici entro la quale ricade l'impianto, come di seguito:

- Potenza in kW <35 Costo: euro 7;
- Potenza in kW- 35-50 Costo: euro 14;
- Potenza in kW 50,1-116,3 Costo: euro 80;
- Potenza in kW 116,4-350 Costo: euro 140;
- Potenza in kW > 350 Costo: euro 190;

regione Lombardia mette a disposizione di ciascun ente locale, tramite la società Cestec S.p.A. e previo accordo operativo dell'ente con la società medesima, il sistema di recupero del contributo tramite "Portafoglio digitale" secondo le specifiche tecniche che verranno indicate con apposito atto e sulla base delle modalità già in funzione per il recupero del contributo spettante a regione Lombardia.

L'accordo non può comportare oneri economici in capo alle parti.

24. OBBLIGHI DEI DISTRIBUTORI DI COMBUSTIBILE

Al fine di garantire la possibilità di elaborare correttamente i relativi ai consumi degli impianti termici e definire idonee politiche di riduzione delle emissioni i distributori di combustibile sono tenuti a fornire agli enti locali e agli organismi competenti, attraverso la trasmissione telematica dei dati nel CURIT, le informazioni relative alle proprie utenze attive al 31 dicembre di ogni anno entro e non oltre il 31-3-dell'anno successivo.

I gestori delle reti di teleriscaldamento sono considerati a tutti gli effetti distributori di combustibile e pertanto soggetti agli obblighi di trasmissione dei dati delle utenze attive.

L'invio telematico attraverso il CURIT deve avvenire nel rispetto delle indicazioni date dal decreto dirigenziale 18-6-2009, n. 6104 e successive modifiche ed integrazioni e secondo ulteriori specifiche che possono essere pubblicate sul portale internet del CURIT.

La trasmissione annuale deve comprendere tutte le utenze attive nell'anno di riferimento e non essere limitata alle sole nuove utenze rispetto all'anno precedente.

Il codice fiscale del cliente è un dato obbligatorio.

Gli eventuali file di caricamento trasmessi al CURIT senza la corretta denominazione non potranno essere considerati validi per l'assolvimento dell'obbligo della comunicazione.

L'invio telematico attraverso il CURIT è equiparato alla trasmissione all'ente locale competente come previsto dall'art. nono comma 3 della legge regionale 11-12-2006, n. 24, come modificata dalla legge regionale 21-2-2011, n. 3; è fatta salva la possibilità da parte dell'ente locale di richiesta di ulteriori informazioni.

Il mancato invio degli elenchi da parte del soggetto tenuto alla trasmissione è passibile di sanzione ai sensi dell'art. 27, secondo comma della legge regionale 11-12-2006, n. 24.

25. TRATTAMENTO DATI

L'aggiornamento dei dati che costituiscono il catasto Unico regionale degli Impianti Termici è affidato, attraverso la trasmissione telematica delle dichiarazioni, ai manutentori con possibilità di accesso al catasto, ai CAIT, riconosciuti dalla regione Lombardia, costituiti dalle organizzazioni che rappresentano i soggetti interessati all'utilizzo di tale strumento, firmatarie di un'apposita convenzione.

La raccolta e l'elaborazione dei dati forniti viene realizzata con strumenti cartacei, informatici e telematici.

Il trattamento dei dati riportati all'interno del catasto Unico regionale Impianti Termici è ispirato a principi di correttezza, trasparenza, liceità, e rispetto della riservatezza.

A tal fine regione Lombardia ed ogni altro soggetto demandato alla trasmissione di dati al catasto Unico regionale Impianti Termici provvedono all'individuazione di un responsabile diretto.

Tutti i soggetti individuati come responsabili dei dati sono tenuti a sottoscrivere apposita dichiarazione di assunzione di responsabilità, ai sensi del decreto legislativo 30-6-2003, n. 196, sulla base del modello "M", allegato al decreto dirigenziale 18-6-2009, n. 6104 e successive modifiche ed integrazioni

Il Titolare del trattamento provvede a comunicare ai soggetti interessati l'informativa ex art. 13 del decreto legislativo 30-6-2003, n. 196 al momento della raccolta dei suoi dati; in caso di raccolta dei dati presso terzi, tale consegna deve avvenire non oltre la data di registrazione dei dati stessi.

I dati inseriti nel catasto Unico regionale Impianti Termici saranno utilizzati dai soggetti abilitati esclusivamente per le finalità a cui è preposta la costituzione e gestione del catasto stesso, conformemente a quanto disposto da regione Lombardia.

26. ATTIVITÀ SANZIONATORIA

Le irregolarità rilevate in ordine allo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti saranno imputate al soggetto che riveste il ruolo di responsabile dell'impianto termico.

Laddove l'ente locale preposto alle attività ispettive rilevi difformità per le quali non ha diretta

competenza, provvederà a darne comunicazione al soggetto competente in materia.

Prima di procedere all'irrogazione della sanzione prevista l'ente locale può diffidare il responsabile di impianto ad effettuare, entro un termine perentorio, gli interventi necessari ad eliminare le inadempienze riscontrate.

Alla scadenza del termine previsto, in caso di mancato rispetto della diffida comminata l'ente locale provvederà ad avviare la procedura sanzionatoria.

Laddove in sede ispettiva vengano rilevate gravi inadempienze in ordine alla manutenzione e conduzione degli impianti l'ente locale può, escludendo la diffida preliminare, dare avvio immediato alla procedura sanzionatoria salvo l'obbligo per il soggetto responsabile di attuare entro termine perentorio gli interventi necessari a sanare le irregolarità riscontrate.

Nel corso dell'attività ispettiva viene redatto, ai sensi della legge regionale 5-12-1983, n. 90, processo verbale di accertamento dell'infrazione cui fa seguito, a cura dell'ente competente alle ispezioni, la notifica al trasgressore dell'infrazione rilevata e l'irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Le sanzioni previste dalle norme vigenti, nazionali e regionali, in caso di mancato rispetto delle disposizioni sopra indicate sono le seguenti;

a) Assenza del libretto e mancata compilazione o compilazione incompleta da parte dei soggetti competenti.

L'inosservanza degli obblighi inerenti la tenuta del libretto di impianto o di centrale comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00.

b) Mancato invio della scheda identificativa.

L'inosservanza degli obblighi inerenti l'invio della scheda identificativa degli impianti termici comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00.

c) Mancata comunicazione nomina o revoca incarico Terzo responsabile.

L'inosservanza degli obblighi inerenti la comunicazione ai sensi dell'art. undicesimo comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26-8-1993, n. 412 (regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, quarto comma, della legge 9-1-1991, n. 10), così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21-12-1999, n. 551, previsti dal provvedimento adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 9, primo comma, lettera b), legge regionale 11-12-2006, n. 24, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00.

d) Mancata comunicazione collaudo o mancata comunicazione scheda identificativa per impianto collaudato.

L'inosservanza degli obblighi per gli installatori inerenti all'effettuazione delle operazioni di collaudo e di trasmissione della scheda identificativa comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00.

Nella fattispecie tale sanzione si applica agli installatori nel caso di impianti collaudati senza che sia stata trasmessa la documentazione prevista entro i 6 mesi dall'installazione e per gli impianti posti in esercizio senza collaudo per i quali non è stata effettuata la trasmissione della scheda identificativa con relativo rapporto di controllo tecnico.

e) Mancato invio della dichiarazione di avvenuta manutenzione.

L'inosservanza dell'obbligo inerente l'invio della dichiarazione di avvenuta manutenzione degli impianti termici, previsto dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 9, primo comma, lettera b), legge regionale 11-12-2006, n. 24, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 300,00.

f) Mancato invio dei dati da parte dei distributori di combustibile.

L'inosservanza dell'obbligo di invio, entro il 31 marzo di ogni anno, dei dati previsti dall'art. 9, terzo comma, legge regionale 11-12-2006, n. 24, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000,00 a euro 10.000,00.

g) Mancato rispetto delle limitazioni all'utilizzo di biomasse.

L'inosservanza delle disposizioni della Giunta regionale concernenti le tipologie di impianto e le

biomasse ivi utilizzabili, di cui all'art. 11, primo comma, lettera b), legge regionale 11-12-2006, n. 24, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 5.000,00.

h) Mancato rispetto del divieto di utilizzo di olio combustibile e carbone.

L'inosservanza delle misure di limitazione di cui all'art. 24, primo comma, legge regionale 11-12-2006, n. 24, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 a euro 10.000,00.

i) Mancato rispetto requisiti di prestazione energetica per edifici nuovi o ristrutturati.

L'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 24, secondo comma, legge regionale 11-12-2006, n. 24, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 10.000,00.

j) Mancato rispetto delle limitazioni all'utilizzo di determinati combustibili.

L'inosservanza delle limitazioni di cui all'art. 30, quinto comma, legge regionale 11-12-2006, n. 24, disposte dalla Giunta regionale in attuazione della normativa comunitaria e statale relativamente all'utilizzo di combustibili negli impianti di combustione, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 10.000,00.

k) Mancato invio della documentazione prevista dal decreto legislativo 3-4-2006, n. 152.

È punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 2.582,00 l'installatore che, in occasione dell'installazione o della modifica di un impianto termico del settore civile, non redige o redige in modo incompleto l'atto di cui all'art. 284, primo comma del decreto legislativo 3-4-2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni o non lo mette a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto o del soggetto committente nei termini prescritti o non lo trasmette unitamente alla dichiarazione di conformità nei casi in cui questa è trasmessa ai sensi del decreto ministeriale 22-1-2008, n. 37.

Con la stessa sanzione è punito il soggetto committente che non mette a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto l'atto e l'elenco dovuti nei termini prescritti.

Con la stessa sanzione è punito il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto che non redige o redige in modo incompleto l'atto di cui all'art. 284, secondo comma del decreto legislativo 29-6-2010, n. 128 o non lo trasmette all'Autorità competente nei termini prescritti.

l) Mancata effettuazione delle operazioni di controllo e manutenzione.

Il responsabile dell'impianto, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dall'art. 7, primo comma del decreto legislativo 19-8-2005, n. 192 e successive modifiche ed integrazioni, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a euro 500,00 e non superiore a euro 3.000,00.

m) Mancato rilascio del rapporto di controllo tecnico da parte dell'operatore incaricato.

L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non ottempera a quanto stabilito dall'art. 7, secondo comma del decreto legislativo 19-8-2005, n. 192 e successive modifiche ed integrazioni, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a euro 1.000,00 e non superiore a euro 6.000,00.

L'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

n) Mancato contenimento dei consumi energetici (mancato rispetto valori rendimento di combustione) e conduzione errata degli impianti.

Il proprietario o l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dall'art. 31, primo comma della legge 9-1-1991, n.

10, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a euro 516,00 e non superiore a euro 2582,00.

o) Stipula non corretta di contratti di fornitura energia e conduzione impianti termici.

Nel caso in cui venga sottoscritto un contratto nullo ai sensi del quarto comma del medesimo art. 31 della legge 9-1-1991, n. 10, le parti sono punite ognuna con la sanzione amministrativa pari a un terzo dell'importo del contratto sottoscritto, fatta salva la nullità dello stesso.

p) Mancata comunicazione della nomina o revoca incarico amministratore di condominio.

L'amministratore di condominio servito da impianto di riscaldamento centralizzato che, entro i

termini e secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale ai fini dell'istituzione e gestione del catasto degli impianti termici, omette di comunicare la propria nomina al comune o alla provincia, sulla base delle competenze previste rispettivamente dagli artt. 27, primo comma, lettera d), e 28, primo comma, lettera c), della legge regionale 26-2003, incorre nella sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00.

q) Mancato rispetto dell'obbligo di installazione sistemi di contabilizzazione e termoregolazione.

Il responsabile dell'impianto termico, come individuato dal decreto del Presidente della Repubblica 26-8-1993, n. 412, che non rispetta le disposizioni emanate dalla Giunta regionale concernenti l'obbligo di cui all'art. 9, primo comma, lettera c) della legge regionale 11-12-2006, n. 24, incorre nella sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro per ogni unità immobiliare dell'edificio servita dall'impianto; tale sanzione, con il relativo introito, compete agli enti che effettuano i controlli di cui all'art. 31, terzo comma, della legge 9-1-1991, n. 10.

Alla medesima sanzione è soggetto il responsabile di impianto che, pur avendo installato sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, non ne rispetti le indicazioni del corretto funzionamento e utilizzo.

r) Mancato rispetto dell'obbligo di registrazione delle sonde geotermiche.

La mancata registrazione entro il termine di cui all'art. 10, quarto comma della legge regionale 11-12-2006, n. 24 o la difformità dei dati rilevati rispetto a quelli oggetto di registrazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 10.000,00.

s) Mancato rispetto dell'obbligo di richiesta autorizzazione delle sonde geotermiche.

L'installazione di sonde geotermiche in assenza di autorizzazione o in difformità rispetto all'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 10, terzo comma della legge regionale 11-12-2006, n. 24, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5 mila a euro 30 mila oltre che, nel caso di assenza di autorizzazione, la messa fuori esercizio della sonda stessa.

t) Mancata produzione dell'attestato di certificazione energetica.

L'aggiudicatario di un contratto servizio energia o servizio energia plus o il contraente che non ottempera all'obbligo di cui all'art. 25, quarto comma quater, incorre nella sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 2 mila, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste al diciassettesimo comma quinquies e 17 sexies, qualora l'alienante o il locatore non adempiano all'allegazione o alla consegna dell'attestato di certificazione energetica.

u) Mancato rispetto del divieto di riscaldamento di locali non abitati.

L'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 24, terzo comma-bis, della legge regionale 11-12-2006, n. 24 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 2.500,00, oltre ad ulteriori euro 10,00 per ciascun metro cubo di volume lordo indebitamente climatizzato.

Tale sanzione è ridotta del 50 per cento nel minimo e nel massimo degli importi previsti, in caso di inosservanza della relativa disposizione accertata entro un anno dall'entrata in vigore del presente dispositivo.

v) Rifiuto pagamento contributi previsti per la dichiarazione.

Il soggetto richiedente che non partecipa agli oneri di cui all'art. 9, primo comma-bis della legge regionale 11-12-2006, n. 24, incorre nella sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00.

w) Mancato rispetto delle norme in materia di conduzione degli impianti termici civili.

Chi effettua la conduzione di un impianto termico civile di potenza termica nominale superiore a 232kW senza essere munito, ove prescritto, del patentino di abilitazione previsto dall'art. 287 del decreto legislativo 3-4-2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 15 euro a 46 euro ai sensi dell'art. 2 ottantottesimo comma 7 del medesimo decreto legislativo.

L'introito dei proventi relativi alle sanzioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p) q), t), u), v), w) spetta ai comuni per gli impianti di riscaldamento ad uso civile ubicati nei comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti ed alle province per quelli ubicati nei comuni con popolazione pari o inferiore a 40.000 abitanti.

L'introito dei proventi relativi alle sanzioni di cui alle lettere r) e s) spetta alle province.

Chiunque, dopo aver commesso una delle violazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i),

j), k), l), m), n), o), p) q) r), s), t), u), v), w) commetta, nei successivi dodici mesi, la violazione della medesima disposizione, è soggetto alla sanzione rispettivamente prevista, aumentata fino al doppio.

Chiunque, dopo aver commesso la violazione di cui alla lettera f), non ottemperi nei tre mesi successivi alla data dell'accertamento, è soggetto alla sanzione prevista aumentata fino al doppio.

Le sanzioni di cui alle lettere p), t), e v) sono ridotte del 50 per cento, nel minimo e nel massimo degli importi previsti, in caso di inosservanza delle relative disposizioni accertate entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente dispositivo.

Per le sanzioni in oggetto, ai sensi degli artt. 17 e 18 della legge 24-11-1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), titolare dell'azione è il responsabile dell'ente da cui dipende l'organo accertatore. I proventi spettano all'ente accertatore.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge regionale 5-12-1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24-11-1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale).

Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni dovranno essere utilizzati dagli enti competenti per finanziare azioni inerenti l'applicazione delle presenti disposizioni.

27. RELAZIONE BIENNALE SULLE ISPEZIONI DEGLI IMPIANTI TERMICI

Al termine delle campagne di ispezione (e quindi con cadenza biennale) e non oltre il 31 dicembre successivo, regione Lombardia predisporrà la relazione di sintesi sullo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici nel territorio regionale, sulle ispezioni effettuate e sulle azioni promozionali realizzate (allegato "L" al decreto legislativo 19-8-2005, n. 192 e successive modifiche ed integrazioni), prevedendo la divulgazione e promozione sul proprio territorio dei dati di sintesi.

Il catasto Unico regionale impianti termici permette comunque ad ogni ente locale di estrarre i dati della relazione Biennale riferiti al territorio di propria competenza.

28. DISPOSIZIONI FINALI

È istituito un tavolo tecnico composto da rappresentanti delle associazioni regionali di categoria dei Manutentori i cui CAIT sono riconosciuti da regione Lombardia, rappresentanti della regione stessa e della società Cestec S.p.A.

Il tavolo tecnico ha un ruolo consultivo e propositivo in merito alla gestione dei CAIT e del catasto Unico regionale degli Impianti Termici, e può essere integrato da esperti per l'approfondimento di particolari tematiche.

Il suo coordinamento spetta a regione Lombardia e la segreteria alla Società Cestec S.p.A.; la partecipazione al suddetto tavolo non comporta la corresponsione, da parte di regione Lombardia, di gettoni di presenza o altra indennità.

Per quanto non espressamente disciplinato dalle presenti disposizioni vale la disciplina nazionale in materia, già richiamata nel capitolo 2 "Normativa di riferimento".